



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019



Reggio Calabria, 7 marzo 2019



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

1. Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

Reggio Calabria, 7 marzo 2019

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

I

Rivolgo – anche a nome degli altri componenti del Collegio, Agata Gabriella Caudullo, Andrea De Col e Antonino Scianna – un cordiale benvenuto alle Autorità presenti, ai colleghi ed ai magistrati di tutte le giurisdizioni, agli avvocati, ai rappresentanti del mondo accademico e a tutti gli intervenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Un saluto particolare al Presidente del TAR per la Calabria, Vincenzo Salamone, al Cons. Giampiero Lo Presti, qui oggi in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ed al Cons. Valentina Mameli, componente del Direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

È questa una giornata importante, nella quale il Tribunale deve e vuole dar pubblicamente conto del proprio lavoro.

Ogni Tribunale amministrativo, comprese le sedi staccate, è tenuto a confrontarsi in questa cerimonia inaugurale, non solo con i tradizionali attori del processo, ma anche con tutti i cittadini. È un'udienza pubblica, alla quale si può prender parte per constatare, attraverso i dati concreti forniti, le

modalità di esercizio della funzione giurisdizionale sul territorio. La giustizia si esercita in nome del popolo e sono, quindi, i cittadini i destinatari delle nostre decisioni, i nostri primi e ultimi interlocutori.

È un momento “solenne”, proprio in senso etimologico, perché ricorre tutti gli anni e così scandisce ed accompagna la vita del singolo Tribunale.

È una giornata di confronto a più voci, in cui, ognuna dalla propria angolazione, illustra il percorso attraversato, rileva i dati negativi registrati ed evidenzia gli obiettivi conseguiti e quelli che si prefigge per i mesi a venire.

È un'occasione preziosa di sintesi, in cui l'aula di udienza cessa di essere il luogo ove si celebra il conflitto, nella quale magistrati ed avvocati non snodano il loro dialogo lungo le traiettorie rigidamente tracciate dagli atti processuali, ed in cui tutte le cause - pendenti, definite, o da proporre - ci richiamano all'unica causa fondamentale del nostro servizio: assicurare la tutela dei diritti e degli interessi e garantire e promuovere la legalità nell'ordinamento.

È un'occasione preziosa per la giustizia amministrativa, ancor di più in realtà periferiche e di frontiera, depresse e sofferenti, come quella di Reggio Calabria, dove, prima che riflettere sul ruolo della giustizia, urge riaccendere la fiducia in questo ruolo.

Un'occasione d'incontro che può servire a far sentire la tutela nella legge non come obiettivo astratto e distante, ma come presenza quotidiana, viva e palpitante.

Nel suo discorso inaugurale tenuto lo scorso mese di febbraio, il Presidente del Consiglio di Stato si è soffermato sulla dimensione dell' "essere giudice amministrativo in tempi che cambiano, nell'ambito di una più vasta e complessa dinamica di respiro europeo" ed ha analizzato il lavoro svolto dal giudice d'appello attraverso due direttrici: giudice e società e giudice ed economia.

Arduo seguire queste indicazioni per chi opera in tempi e luoghi che sembrano non evolvere mentre tutto intorno cambia, per chi avverte con sofferenza che società ed economia non trovano risposte sempre adeguate nella giustizia amministrativa, per chi il respiro europeo lo percepisce ancora troppo distante da sé.

Tanto arduo quanto però necessario, perché occorre - proprio qui ed ora - riappropriarsi di questo ruolo centrale di garante delle interazioni tra amministrazioni, cittadini ed imprese, per fare, anche di questa sede giudiziaria, il motore pulsante del cambiamento che deve arrivare.

È muovendo da questa riflessione che quest'anno ho inteso estendere ai giovani l'invito a partecipare a questa cerimonia, ai giovani allievi Carabinieri, all'Associazione dei giovani avvocati, all'Associazione dei giovani industriali e

ancora agli studenti liceali, ai giovani linfa di questa città, per instillare loro il senso di fiducia nel giudice e nella giustizia, per far sentire loro fisicamente vicino il bene della legalità.

D'altronde mi è sembrato un gesto di apertura verso il contesto cittadino del domani, in linea con una tradizione importante che questo Tribunale vanta: non solo esso è stato molto spesso la sede di prima assegnazione di neo-referendari, ma ha accolto, già quasi dieci anni orsono, neo-laureati, in visita o, più spesso, in tirocinio, seguendone il percorso formativo, ma al tempo stesso avvantaggiandosi delle loro energie e del loro slancio.

Stiamo proseguendo con convinzione su questa strada, tanto che -come ben sanno coloro che frequentano assiduamente quest'aula - con noi magistrati siedono anche cinque giovani dottori in giurisprudenza, che stanno svolgendo, presso questa Sezione, il tirocinio formativo di diciotto mesi, coadiuvandoci proficuamente nel compimento delle ordinarie attività.

II

Procedo, dando brevemente conto di alcuni dati numerici sul contenzioso, per i quali rinvio comunque alle statistiche, ai grafici ed alle tabelle puntualmente predisposte dal nostro referente per l'informatica, Dott. Giuseppe Fragale, ma anche riferendo dei problemi legati all'organico della sede e

dei principali indirizzi giurisprudenziali assunti dalla Sezione nello scorso anno giudiziario.

Nel corso del 2018 sono stati presentati al TAR di Reggio Calabria 653 ricorsi, che hanno riguardato le materie più varie - come può desumersi dalla tabella che contiene la classificazione dei ricorsi per principali aree tematiche - con un picco elevato di ricorsi in materia di edilizia ed urbanistica, segnale importante essendo la Calabria, purtroppo, la regione italiana con il più alto tasso di abusivismo edilizio.

A fronte di questi nuovi ricorsi, sono state depositate 617 sentenze (di cui 68 nella forma della sentenza “breve”) e 325 sono stati i decreti decisorii. I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2018 risultano così essere 1.775, mentre alla stessa data del 2017 erano 2.152.

Il saldo numerico (~377 ricorsi) dimostra, quindi, un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo del progressivo abbattimento dell’arretrato, che sarà ulteriormente garantito nel corso dell’anno 2019. La sezione di Reggio Calabria è stata, infatti, ammessa al piano di smaltimento: si tratta di un progetto impegnativo, che prevede tre udienze straordinarie che si terranno nei mesi di maggio, ottobre e dicembre e nelle quali si ipotizza di poter definire, con sentenze di merito, circa 100 giudizi con pendenza almeno ultratriennale.

Il risultato raggiunto nel 2018 è, dunque, oggettivamente positivo, merito della professionalità e della dedizione dei magistrati che compongono la Sezione.

L'impegno profuso da tutti i componenti dell'Ufficio per ottenerlo è stato molto intenso, visto che il Tribunale ha dovuto affrontare continui cambiamenti nel proprio assetto organizzativo, chiaramente evincibili dalle allegate tabelle, con didascalie, relative al "personale di magistratura in servizio".

Di questi cambiamenti, alcuni erano già previsti e di essi avevo dato conto a febbraio 2018, nel corso della relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, altri, invece, sono stati tanto repentini quanto inaspettati.

Tra questi ultimi, devo segnalare la decisione del 9 novembre scorso del Consiglio di Presidenza di individuare la sezione staccata di Reggio (insieme ad altri tre Tribunali capoluoghi) come "sede cedente" di una unità, da applicare per tutto il 2019 ad altri uffici con maggiore carico di lavoro.

Decisione alla quale mi sono, per quanto è nelle mie competenze, risolutamente opposta e che ha visto anche la ferma reazione della classe forense che ringrazio vivamente per la sensibilità dimostrata, ma che ha visto prevalere la fredda logica dei numeri.

E così, dall'1 gennaio 2019, un magistrato di questa sede, che era qui in servizio da pochi mesi, è stato assegnato al TAR Lazio e la Sezione è ritornata ad operare con sole tre unità, oltre al Presidente.

Ed aggiungo che un altro magistrato, assegnato nel 2014 al TAR di Reggio Calabria, dopo un breve periodo di servizio presso questa sede, continua ad essere a tutt'oggi e fino al 31 dicembre 2019 assegnato pure al TAR Lazio, con la conseguenza che cinque posti su sei di organico risultano formalmente coperti, ma di fatto i magistrati che prestano servizio qui sono soltanto tre.

III

Uno degli elementi che ha recentemente portato all'individuazione del TAR di Reggio Calabria quale "sede cedente" è stato il caratterizzarsi del contenzioso degli ultimi anni per un'incidenza elevatissima di riti camerale di ottemperanza, ritenuti contenzioso di minor peso rispetto ad altre materie.

Anche lo scorso anno nella mia relazione avevo dedicato spazio all'analisi di questa "anomalia" del contenzioso reggino, ma penso sia importante offrire ancora qualche altro spunto di riflessione, perché si tratta di un dato la cui lettura si presenta complessa e da cui si rischia di trarre conclusioni opposte a quelle che una tale anomalia richiederebbe.

Devo, intanto, rappresentare che, nel 2017, su 792 ricorsi depositati, 326 erano ricorsi per l'esecuzione del giudicato e che nel 2018 ne sono stati proposti 208 su un totale di 653 ricorsi: il rapporto percentuale tra ricorsi ordinari e ricorsi per l'ottemperanza si è andato, dunque, riducendo dal 41 al 32%.

Sebbene l'anno 2018 abbia in effetti registrato una lieve contrazione del contenzioso complessivo in ingresso – peraltro secondo una linea di tendenza che si registra negli ultimi quattro anni in buona parte del Paese – il numero di ricorsi di merito, o comunque diversi dall'ottemperanza, è invece lievemente aumentato ed il *trend* si sta confermando anche per il 2019, che registra già un significativo innalzamento del numero complessivo dei ricorsi proposti.

Ma v'è di più: il TAR di Reggio Calabria non ha arretrato in questa specifica materia dell'ottemperanza e ha già trattato e pressoché definito tutti i ricorsi di ottemperanza presentati fino ad ottobre 2018, e quelli depositati tra novembre e dicembre sono già in fase di assegnazione.

Questo è l'andamento seguito dalla Sezione per tutti i giudizi da trattare con rito camerale, non solo ottemperanza ma anche silenzi ed accesso: come si evince dall'apposita tabella, a fronte dei 258 ricorsi depositati nel 2018 in queste materie, il TAR ne ha trattati 392 e ne ha definiti 304, così non solo risolvendo il carico corrente, ma anche abbattendo

ulteriormente quel minimo di arretrato che vi era ancora in questa tipologia di contenzioso.

Questo risultato è stato ottenuto con un impegno straordinario, non solo del Collegio, ma anche della segreteria e pure di altre istituzioni - *in primis*, la Prefettura di Reggio Calabria, ma anche l'Agenzia delle Entrate, la Ragioneria territoriale dello Stato ed altri soggetti - chiamate da noi a svolgere il non sempre agevole ruolo di Commissario *ad acta*, impegno mantenuto costante nel tempo, nella consapevolezza che la pronta definizione di questa tipologia di contenzioso può significativamente contribuire a dare rilancio ad un'economia locale che si presenta asfittica.

Ancora: nessuno dei ricorsi di ottemperanza depositati nel 2018 verteva in materia di pagamento di indennizzi riconosciuti in base alla legge Pinto (il che va ascritto in buona parte a merito della Corte d'appello reggina) ed invece per la stragrande parte questi giudizi erano diretti a trovare rimedio alle croniche inadempienze dell'azienda sanitaria provinciale, alle deficienze degli enti locali dissestati o al mancato completamento delle procedure ablatorie.

Si tratta di ambiti molto delicati, nei quali l'intervento in via esecutiva palesa difficoltà tecnico-giuridiche multiformi, che spingono parti e Commissari a formulare ripetutamente al Collegio istanze di varia natura, dalla domanda di proroga

dei termini per l'adempimento alla nomina di ausiliari tecnici, dalla richiesta di chiarimenti ai veri e propri reclami contro i provvedimenti adottati dai commissari in via sostitutiva.

Il numero dei ricorsi per ottemperanza è, quindi, non solo alto, preoccupantemente alto, rivelatore di una scarsa efficienza o capacità conformativa delle amministrazioni, che sembra non avere eguali in altre parti del territorio nazionale, ma in termini di lavoro giurisdizionale l'impegno richiesto è ancor più elevato di ciò che i dati disvelano, perché il ricorso è solo il primo tassello di un lungo percorso che, prima di condurre la parte ricorrente al conseguimento dell'utilità che il titolo esecutivo gli ha assegnato, passa attraverso altre domande (che il sistema non computa come ricorsi autonomi, ma che spesso tali sostanzialmente sono) e necessita di plurimi provvedimenti giurisdizionali collegiali, come può anche rilevarsi dai dati statistici che segnalano una differenza importante tra ordinanze collegiali *tout court* e ordinanze collegiali istruttorie propriamente dette.

Ed ecco ancora una volta la prova che la rappresentazione numerica della realtà non sia eloquente, perché, piuttosto, se correttamente de-cifrato, il numero dei ricorsi per ottemperanza, francamente straordinario, anzi "mostruoso", come lo ha recentemente definito la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 13/2019), è la miglior prova di come questa provincia abbisogni di

grande attenzione e di risorse crescenti e di un TAR con un organico forte e stabile.

Chiudo la parte dedicata a questo settore del contenzioso, segnalando un indirizzo giurisprudenziale maturato lo scorso anno in relazione ai giudizi di ottemperanza intrapresi nei confronti degli enti locali in stato di dissesto.

Con la sentenza n. 231 del 2 maggio 2018 la Sezione reggina ha posto l'accento sull'art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140, dettato in funzione di interpretazione autentica e a tenore del quale *“Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”*.

Mentre fino al 2017 la Sezione aveva ritenuto che la circostanza che il titolo portato ad esecuzione fosse una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto bastasse a rendere ammissibile l'azione esecutiva, con la decisione n.

231/2018 il TAR ha, invece, precisato che il dato cronologico non basta a rendere ammissibile la procedura esecutiva eventualmente intrapresa, ma che occorre tener conto pure della natura del fatto o atto cui il debito si ricollega come prescritto proprio dal citato art. 5, con la conseguenza che se questo è un fatto o atto di gestione ed è antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se il debito è accertato successivamente, l'eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, comma 2, TUEL, perché il debito è da ricomprendere nella massa passiva; se, invece, il debito non sia da ricollegare ad un fatto o atto di gestione, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarà passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata.

Si tratta all'evidenza di un indirizzo giurisprudenziale che tiene in maggior considerazione le esigenze di risanamento degli enti in dissesto, sebbene è verosimile che la sua effettiva incidenza sia limitata dalla contingente e pur grave circostanza che buona parte dei debiti ancora insoddisfatti a carico degli enti locali dissestati non scaturiscono da un'ordinaria, se pur fallimentare, attività di gestione, ma da fattispecie di illecito protrattesi nel tempo, come quelle ad esempio generate dalle procedure ablatorie mai correttamente compiute.

Tra le altre pronunce dell'anno 2018, per le quali rimando alle massime scrupolosamente predisposte dal collega Andrea De Col e dall'Ufficio per il processo, meritano di essere evidenziate alcune rese nei giudizi aventi ad oggetto informazioni interdittive antimafia.

Numerosi (37) sono stati anche quest'anno i ricorsi proposti in questa materia, che il Tribunale ha trattato con speciale sollecitudine (già 26 sono definiti con sentenza), siccome incidente sulla libertà economica ma anche sul diritto al lavoro ed alla dignità delle persone.

Nella disamina di questi provvedimenti interdittivi più volte in quest'anno il Collegio si è trovato a considerare l'incidenza dei legami familiari.

Sul punto è utile ricordare per tutte la sentenza n. 516 del 4 settembre 2018, che, nel richiamare i principi che il giudice amministrativo ha fissato in materia di interdittive antimafia, si è soffermata anche sul rapporto di parentela (§ 5e).

In questa pronuncia – ampiamente ripresa anche in sentenze successive – la Sezione ha ribadito che l'Amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ragionevolmente ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva ed una regia familiare ovvero che le decisioni imprenditoriali possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità

organizzata attraverso la famiglia, o da un affiliato mediante il contatto col proprio congiunto, ma al contempo ha con chiarezza qualificato “errata e in contrasto con i principi costituzionali” la tesi che il parente di un mafioso sia anch'egli senz'altro mafioso.

Se è indubbio che la ‘ndrangheta si connota come sistema criminale familiare, purtuttavia non si può interdire da ogni rapporto – autorizzatorio, concessorio, contrattuale - con la pubblica amministrazione chi nel proprio lavoro e con la propria attività d'impresa non ha dimostrato di seguire le orme parentali.

Sul punto mi sembra doveroso richiamare anche l'importante esperienza maturata dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che muovendo dal medesimo dato, rappresentato dalla struttura clanica e familistica della ‘ndrangheta e dalla povertà educativa di quel contesto, ha adottato soluzioni estreme, come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, anch'esse miranti, in ultima analisi, ad arginare l'inquinamento criminale.

Partendo da questo comune dato di esperienza che è la struttura su base familiare delle organizzazioni criminali calabresi, il Tribunale per i Minorenni interviene caso per caso, dopo un'attenta verifica in concreto degli effetti negativi di detto vincolo, sottolineando, ad esempio, il coinvolgimento dei minori nelle attività criminali o il prodursi di gravi traumi conseguenti alle scelte di vita

criminale dei genitori ed offrendo comunque l'inserimento e la crescita in un contesto differente.

Se, come si è detto, pure la giurisprudenza amministrativa è unanime nel richiedere un riscontro dell'incidenza concreta del vincolo parentale, escludendo qualunque automatismo, molto più difficile da attuare si presenta per il settore imprenditoriale l'opzione alternativa "terapeutica": mentre sul fronte familiare e sociale l'allontanamento dal territorio ed il supporto di figure educative competenti, unitamente al decorso del tempo, sta iniziando a produrre effetti positivi, come indica anche la relazione del Presidente in sede di inaugurazione, sul piano economico, il recupero e la rinascita delle imprese colpite da interdittiva sembrano invece ancora non sufficientemente garantiti dagli interventi legislativi di questi ultimi anni, cui farò pure cenno a breve.

Voglio aggiungere che nella sentenza n. 516/2018 prima ricordata è stato affrontato un altro profilo, che considero pure di notevole rilevanza, quello della sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al soggetto "inquinante".

Ribadito il diverso ambito della valutazione prefettizia e dell'apprezzamento giurisdizionale, il Collegio ha inteso mettere in evidenza due questioni centrali, tra loro connesse: la prima, l'importanza del corretto e tempestivo esercizio del potere di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011, nel fermo convincimento che l'interdittiva deve

essere una misura tendenzialmente temporanea (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 aprile 2018, n. 3); la seconda, il rischio di una insanabile contraddittorietà di un ordinamento che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, sollecita la rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato e poi, al tempo stesso, possa consentire di ritenere, senza una valutazione specifica degli eventuali progressi nel percorso di reinserimento sociale del reo, che il soggetto, in quanto reinserito, eserciti un condizionamento mafioso sull'impresa.

V

Questo Tribunale ha avuto anche modo di occuparsi nel 2018 del rapporto tra misura interdittiva e controllo giudiziario, istituto introdotto nel Codice antimafia nel novembre 2017 proprio con l'intento "terapeutico" di cui ho appena detto e di cui avevo fatto menzione nella mia relazione dello scorso anno, auspicando anche una costruttiva collaborazione, sia con l'accademia, che si è concretizzata in un significativo incontro a più voci tenutosi a giugno scorso presso l'Università Mediterranea, che operativamente con la sezione Misure di Prevenzione, che subito ha opportunamente disposto ed effettuato la comunicazione a questo Tribunale di tutti provvedimenti via via assunti.

Nel caso recentemente esaminato, in cui era stato disposto il controllo dell'impresa per un anno, con la sentenza n. 643

del 30 ottobre 2018, definendo un giudizio su una gara di appalto cui aveva preso parte l'impresa dichiarata interdetta e poi sottoposta a controllo, la Sezione ha precisato che dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario discende la mera sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia, destinata ad operare per i rapporti futuri e non anche per il pregresso ed ha, quindi, escluso la possibilità di riconoscere a tale misura una efficacia retroattiva, dalla quale discenda l'automatico travolgimento degli atti *medio tempore* intervenuti, quali, ad esempio, l'aggiudicazione a terzi di un appalto.

Indubbiamente le aspettative correlate all'introduzione dell'istituto del controllo giudiziario, specie in termini di continuità dell'attività dell'impresa interdetta e di salvaguardia dei lavoratori, erano molto elevate. La relazione del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, acclusa al discorso inaugurale del Presidente della Corte d'appello del 26 gennaio 2019, dà atto che il giorno stesso dell'entrata in vigore dell'art. 34 *bis* del Codice, ossia il 20 novembre 2017, sono state presentate a Reggio Calabria dai soggetti interdetti due istanze ai sensi del comma 6 e al 30 giugno 2018 le istanze erano già ben 17.

Tuttavia, il controllo giudiziario sconta una certa indeterminatezza dei presupposti applicativi, oltre che un evidente difetto di coordinamento a livello legislativo, sia con il commissariamento prefettizio antimafia *ex art.* 32 d.l. n. 90/2014, che, ancor prima tra i due giudizi, quello

amministrativo avverso l'interdittiva, e quello di prevenzione, di cui il primo è condizione del secondo.

In definitiva, ribadita l'importanza di uno strumento di prevenzione della criminalità organizzata, qual è l'informazione interdittiva, sul piano delle vicende giudiziali, la complessità resta e ricade per buona parte sul giudice, data la compresenza di una pluralità di valori potenzialmente in conflitto fra loro e non sufficientemente bilanciati *a priori* dal legislatore.

VI

Vorrei segnalare brevemente alcune pronunce di questo TAR in materia di appalti, non senza aver prima evidenziato che i ricorsi proposti nel 2018 sono stati già tutti portati in udienza e 21 sono già definiti con sentenza, così scongiurando il rischio che l'attivazione di un contenzioso amministrativo - peraltro molto, troppo oneroso per le piccole e medie imprese - possa costituire un freno all'economia ed allo sviluppo del territorio.

Nella sentenza n. 739 del 12 dicembre 2018 si possono rintracciare delle importanti precisazioni sul rito speciale superaccelerato, disciplinato dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., in ordine sia alla decorrenza del termine per l'impugnazione che sul rito da applicare nel caso di ricorso nel quale siano cumulate domande avverso due segmenti

concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione.

Un caso assai particolare deciso a luglio è stato quello relativo ad un bando predisposto dall'Azienda ospedaliera cittadina per la fornitura di latte in cui il prezzo posto a base d'asta aveva natura "simbolica" e si presentava del tutto sganciato dai valori di mercato: con la sentenza n. 418/2018 la Sezione ha ritenuto che l'operatore economico interessato non fosse tenuto a proporre la domanda di partecipazione alla gara, presentando un'offerta economica destinata ad essere ineludibilmente esclusa, ed ha annullato il bando di gara, evidenziando che il prezzo a base d'asta e le condizioni negoziali imposti dalla *lex specialis* fossero talmente incongrue ed oggettivamente fuori mercato, da rendere l'instaurando rapporto contrattuale con la P.A. economicamente non conveniente e matematicamente in perdita, in aperta violazione del principio della concorrenza effettiva ex art. 95, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

In parallelo, con la sentenza n. 501 del 14 agosto 2018, si è posto l'accento sulla differenza fra offerta non remunerativa, che è quella che, pur generando un utile apparentemente modesto o finanche pari a zero, può comunque comportare un vantaggio significativo per l'impresa concorrente, consistente nell'accrescimento della sua capacità professionale o nel ritorno di immagine, e l'offerta palesemente in perdita, che rende *ex se* inattendibile l'offerta

economica tendenzialmente orientata a portare gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

La Sezione ha poi ribadito un orientamento, che aveva già lungamente impegnato il TAR reggino dopo l'entrata in vigore del codice del processo con le nuove regole sulla competenza per territorio, relativo al caso di impugnazione proposta contro la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori pubblici, fondata esclusivamente sull'emissione di un'interdittiva antimafia: con l'ordinanza n. 577 del 25 settembre 2018 si è precisato che va qui ravvisata una particolare forma di “connessione per accessorietà”, in base alla quale la causa principale, avente ad oggetto l'informativa prefettizia, attrae a sé quella accessoria avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, senza che a ciò siano di ostacolo le norme di cui all'art.119 c.p.a. sulla competenza funzionale in materia di appalti pubblici.

VII

Prima di concludere, mi sia consentito ricordare l'impegno della locale – e giovane anch'essa - Camera amministrativa di Reggio Calabria, che si è resa promotrice lo scorso anno di una prima iniziativa convegnistica, svoltasi in questa sala d'udienza, sul tema dell'autotutela, e che spero vivamente possa continuare ad operare per la crescita sul territorio di

una specifica cultura forense, espressione della dignità della funzione giurisdizionale amministrativa cui essa partecipa.

Uno speciale ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri, che è impegnata nel garantire l'ordine nella celebrazione di tutte le udienze, anche quella odierna, e la sicurezza dei nostri uffici e di chi vi lavora.

E, infine, mi sia consentito rinnovare la mia affettuosa riconoscenza al Dirigente, Dott.re Pasquale Alvaro, per il suo eccellente supporto ed anche per l'impegno profuso, da ultimo, pure nelle complesse questioni tecniche che attengono ai lavori di manutenzione ed ammodernamento del prestigioso immobile che ci ospita, che a breve saranno intrapresi, ed al personale amministrativo tutto, punto di riferimento prezioso per l'utenza e per noi magistrati.

Chiudo la mia relazione con un rinnovato saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti, sperando che, nonostante alcuni tecnicismi, uniti ad alcuni rilievi pessimistici, su cui ho indugiato, abbiano potuto cogliere ed apprezzare il lavoro di questa Sezione.

Reggio Calabria, 7 marzo 2019

Il Presidente
Caterina Criscenti

2. Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

1) AMBIENTE	23
2) CONTRATTI PUBBLICI	24
3) EDILIZIA-URBANISTICA	31
4) ENTI LOCALI	37
5) ESPROPRIAZIONI	38
6) IMMIGRAZIONE	41
7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA	42
9) PROCESSO AMMINISTRATIVO	50
10) PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSI PUBBLICI	53
11) SANITA’- ISTRUZIONE	56
12) SICUREZZA PUBBLICA – ARMI – DASPO	57

1) AMBIENTE

1. Sentenza 5 giugno 2018 n. 301 – Est. Russo

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: responsabilità del proprietario del suolo.

L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, nei limiti dell'esigibilità, non ravvisando la disposizione dell'art. 192, D.lgs. n. 152 del 2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Pertanto, in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da parte di terzi ignoti, il proprietario del fondo non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono (o deposito incontrollato) di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di un'ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.

L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati rivolta a vario titolo ad una pluralità di destinatari ha natura di atto plurimo e scindibile con la conseguenza che il suo annullamento produce effetti solo nella sfera giuridica del soggetto che l'ha tempestivamente impugnata.

2. Sentenza 10 agosto 2018 n. 499 – Est. Criscenti

Accesso al registro dei controlli interni sulla qualità delle acque ex art. 7 D. Lgs. n. 31/2001 - Natura - Accesso all'informazione ambientale - Obbligo di ostensione - Sussiste.

Va qualificata come istanza di accesso ad una informazione ambientale ex art.2 e 3 del D. Lgs. 195/05 quella presentata da un condominio ad un Comune e rivolta a conoscere gli atti afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell'acqua destinata al consumo umano erogata in un dato periodo in una data zona del territorio comunale e comunque al servizio del condominio stesso in quanto informazione concernente “2) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio e 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.

Ne deriva che i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e più esattamente degli artt. 7 ed 8 invocati dalla parte, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell'acqua e sono, quindi, accessibili.

3. Sentenza 11 settembre 2018 n. 329 – Est. Caudullo

Ambiente - Ordinanza comunale che ordina la chiusura di un fondo - Richiamando condizioni di degrado urbano - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.

È illegittima l'ordinanza comunale con cui il responsabile di settore ha ordinato la recinzione del terreno di proprietà degli interessati, richiamando condizioni di degrado

urbano dovute alla asserita occupazione del terreno da parte di nomadi e zingari. Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 c. c.) la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può, dunque, ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza. Anche in materia di abbandono di rifiuti l'eventuale mancata recinzione del fondo — peraltro «con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti — non costituisce di per sé la prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando una facoltà dello stesso e non un suo specifico obbligo. D'altronde, se anche si dovesse ravvisare un fondamento normativo all'obbligo di recinzione, resterebbe comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità, che nella specie non sono neppure astrattamente invocabili, atteso che — i paventati pericoli per la salute dei residenti, asseritamente causati dallo stazionamento di automezzi sul terreno, risultano essere frutto di affermazioni non supportate da alcun effettivo accertamento.

2) CONTRATTI PUBBLICI

4. Sentenza 11 gennaio 2018 n. 8 – Est. Fontana

Gara pubblica – Legittimazione ed interesse a ricorrere – Discrezionalità del giudizio della commissione giudicatrice – Sindacabilità – Limiti.

Allorquando venga impugnato l'esito del procedimento per l'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture va affermato il principio generale di derivazione comunitaria per cui in capo a ciascuna delle parti ricorrenti devono sussistere la legittimazione e l'interesse al ricorso, onde se si è stati legittimamente esclusi dalla competizione non si può vantare un interesse concreto ed attuale alla ripetizione della gara.

Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice, che deve individuare l'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi ai suoi diversi elementi, ha ampia discrezionalità tecnica che non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale se non nei limiti di un vaglio estrinseco di legittimità motivato dalla presenza di macroscopiche irrazionalità ed incongruenze nella valutazione delle offerte.

5. Sentenza 21 marzo 2018 n. 125 – Est. Testini

Lavori pubblici - Efficacia “immanente” dell'attestazione SOA – Mancata approvazione del certificato esecuzione lavori – Irrilevanza.

Il rilascio di un nuovo attestato SOA certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità dell'aggiudicatario da una data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

L'inerzia del committente privato non può esplicitare effetti negativi in danno della ricorrente e, vieppiù, in danno della stessa Amministrazione pubblica, che si troverebbe

impossibilitata ad affidare i lavori al soggetto che ha ritenuto migliore all'esito della procedura di evidenza pubblica sol perché un soggetto terzo non ha confermato l'autenticità di un C.E.L., anche se la SOA, nell'esercizio delle sue esclusive competenze, ha confermato expressis verbis che il requisito tecnico sussisteva già in precedenza.

6. Sentenza 22 marzo 2018 n. 137 – Est. Tropiano

Escussione polizza fideiussoria - Intervento ad adiuvandum Compagnia Assicuratrice garante – Ammissibilità.

Gare pubbliche – Soccorso istruttorio – Applicabilità – Limiti.

È ammissibile l'intervento ad adiuvandum proposto dalla compagnia assicuratrice garante nel caso di esclusione con contestuale escussione della polizza fideiussoria del soggetto garantito. La ratio del c.d. soccorso istruttorio è quella di consentire la regolarizzazione di carenze formali della domanda - consente alla stazione appaltante di chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, in tutti i casi in cui si avveda di eventuali carenze documentali, eventualmente, anche all'esito dell'aggiudicazione non certo quella di consentire all'aggiudicatario di provare il possesso del requisito mancante tramite un'ulteriore produzione documentale.

7. Sentenza 5 giugno 2018 n. 318 – Est. Traina

Contratti della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Momento del possesso – Scorrimento della graduatoria ex art. 140 D. Lgs. n. 163/2006 – Individuazione.

È legittimo il mancato affidamento, per carenza di requisiti, di un appalto ad un concorrente, interpellato con scorrimento della graduatoria ex art. 140, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito di riscontrata impossibilità di aggiudicare al primo classificato, dovendo tali requisiti sussistere anche al momento dell'interpello e della stipula del contratto.

8. Sentenza 8 giugno 2018 n. 328 – Est. Fontana

Appalti pubblici – Distinzione tra varianti progettuali e migliorie progettuali – Valutazione tecnico-discrezionale della P.A. delle offerte – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

In sede di gara per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud

rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione: ne deriva che possono quindi essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte tecniche dei diversi partecipanti costituiscono esercizio di un potere amministrativo di natura tecnico – discrezionale, sindacabili in sede giurisdizionale solo se viziate da illogicità ed irragionevolezza.

9. Sentenza 11 giugno 2018 n. 340 – Est. Testini

Appalti pubblici – Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016.

Mentre l'indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato (e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare) senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale (prefase di gara non finalizzata all'aggiudicazione del contratto), la gara ufficiosa, oltre ad essere uno strumento conoscitivo, implica anche una valutazione comparativa delle offerte e, di per sé, comporta il rispetto dei principi insiti nel concetto di gara. È soltanto nel caso in cui la stazione appaltante non abbia indetto una gara ufficiosa ed abbia fatto, invece, ricorso ad una indagine di mercato che il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode la stazione l'appaltante.

Va dichiarata l'ammissibilità di un ricorso presentato da un'Agenzia di stampa avverso l'esclusione dalla procedura per l'affidamento dei servizi di informazione giornalistica indetta dal Consiglio Regionale della Calabria laddove, nonostante la dichiarata volontà di voler procedere ai sensi del ridetto art. 66 c.c.p., la Commissione di gara abbia viceversa vagliato l'ammissibilità delle offerte presentate divenute poi oggetto di negoziazione.

10. Sentenza 16 luglio 2018 n. 415 – Est. Russo

Contratti pubblici – Revoca finanziamenti – Mancata stipula del contratto – Responsabilità precontrattuale della P.A. – Inconfigurabilità – Condizioni.

Non è configurabile una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione aggiudicatrice nelle ipotesi in cui non si proceda alla stipula del contratto per sopravvenuta mancanza di finanziamenti quando sia provato che la perdita del finanziamento non sia imputabile al Comune ma derivi dalla situazione di stallo determinatasi a seguito del sequestro giudiziario degli atti di gara che, in quanto tale, non rendeva esigibile una condotta diversa da quella in concreto tenuta dall'Amministrazione.

11. Sentenza 16 luglio 2018 n. 418 – Est. De Col

Contratti della P.A. – Bando e lettera d'invito – Previsione di un prezzo a base d'asta del tutto sganciato dalla realtà – Contestazione in giudizio – Necessità di

presentare la domanda di partecipazione alla gara – Per fare constatare la inadeguatezza del prezzo – Non sussiste.

Contratti della P.A. – Bando – Prezzo a base d’asta e condizioni negoziali – Ove siano tali da rendere l’instaurando rapporto contrattuale con l’Amministrazione economicamente non conveniente e matematicamente in perdita – Illegittimità.

Nel caso in cui il prezzo posto dalla Stazione appaltante a base d’asta abbia natura “simbolica” e sia sganciato dai valori di mercato, l’operatore economico interessato non è tenuto a proporre la domanda di partecipazione alla gara, presentando un’offerta economica destinata ad essere ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione.

E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento di un appalto di forniture (nella specie si trattava della fornitura di latte adattato per l’Unità di Neonatologia di un Grande Ospedale Metropolitano), nel caso in cui il prezzo a base d’asta e le condizioni negoziali imposti dalla lex specialis, siano talmente esigui e/o incongrui, nonché oggettivamente fuori mercato, da rendere l’instaurando rapporto contrattuale con la P.A. economicamente non conveniente e matematicamente in perdita; in tal caso, infatti, il bando deve ritenersi predisposto in aperta violazione del principio della concorrenza effettiva ex art. 95 comma 1 d.lgs. n. 50 del 2016.

12. Sentenza 14 agosto 2018 n. 501 - Est. Caudullo

Contratti della P.A. – Offerta non remunerativa e offerta in perdita – Differenze ed effetti.

Mentre è non remunerativa quella offerta che, pur generando un utile apparentemente modesto o finanche pari a zero, può comunque comportare un vantaggio significativo per l’impresa concorrente, consistente nell’accrescimento della sua capacità professionale o nel ritorno di immagine, lo stesso non può dirsi di un’offerta palesemente in perdita che rende “ex se” inattendibile l’offerta economica tendenzialmente orientata a portare gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

13. Sentenza 11 settembre 2018 n. 528 – Est. Caudullo

Contratti della P.A. – Gara – Risarcimento per perdita di chance – Presupposti per il riconoscimento – Dimostrazione della ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto – Necessità – Sussiste.

Contratti della P.A. – Affidamento diretto – In assenza dei presupposti – Illegittimità – Risarcimento del danno per perdita di chance – A favore della impresa ricorrente – Non spetta in tal caso.

Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito

dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta.

Nel caso di affidamento diretto di un appalto senza gara, la tutela conseguibile per l'operatore del settore è quella in forma specifica, consistente nella reintegrazione della chance per effetto della pronuncia di annullamento degli atti impugnati e nel conseguente effetto conformativo che impone all'Amministrazione di bandire una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto. Nella diversa ipotesi in cui ciò non sia possibile, il ristoro per equivalente della chance di aggiudicazione resta precluso dall'assorbente rilievo che l'impresa asseritamente danneggiata non può certo dimostrare, per il solo fatto di operare nel settore dell'appalto illegittimamente sottratto al mercato, di aver perduto, quale diretta conseguenza dell'invalida assegnazione del contratto ad altra impresa, una occasione concreta di aggiudicarsi quell'appalto o, in altri, termini che, se l'Amministrazione lo avesse messo a gara, se lo sarebbe con elevata probabilità aggiudicato.

14. Ordinanza 25 settembre 2018 n. 577 – Est. Traina

Affidamento contratti pubblici – Revoca aggiudicazione per sopravvenuta interdittiva antimafia impugnata davanti a diverso TAR – Competenza territoriale del TAR dove ha sede l'Amministrazione che ha emanato l'interdittiva – Sussiste.

Nel caso di impugnazione proposta contro la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori pubblici, fondata esclusivamente sull'emissione di un'interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs 159/11, a sua volta gravata davanti al TAR dove ha sede l'Amministrazione che l'ha emanata, va ravvisata, in virtù di una particolare forma di "connessione per accessorietà" in base alla quale, la causa principale (avente ad oggetto l'informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), la competenza territoriale ai sensi dell'art.13 c.p.a. del Giudice territorialmente competente a decidere sulla legittimità dell'informativa, senza che a ciò siano di ostacolo le norme di cui all'art.119 c.p.a. sulla competenza funzionale in materia di appalti pubblici.

15. Sentenza 28 novembre 2018 n. 706 – Est. De Col

Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Da mancata aggiudicazione di una gara di appalto – Secondo il criterio del prezzo più basso – Domanda – Ove la ditta interessata non abbia impugnato la propria esclusione, né la successiva aggiudicazione – Non può essere accolta – Ragioni – Riferimento al principio del "duty to mitigate damages" – Fattispecie.

Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno, asseritamente derivante dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, esperita secondo il criterio del prezzo più basso, ove la ditta interessata non abbia impugnato il provvedimento della propria esclusione dalla gara (nella specie, la esclusione era stata disposta per difetto del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara), né la successiva aggiudicazione, fondando la domanda risarcitoria esclusivamente sulla circostanza che è stato annullato in s.g. il provvedimento dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. (n. R/640C/02 del 30 gennaio 2003) con il quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per violazione dell'art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94; infatti, la domanda della società ricorrente,

volta ad ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento di esclusione e della successiva aggiudicazione dell'appalto, se tempestivamente proposta e magari assistita da idonea ed opportuna istanza cautelare, avrebbe consentito di evitare o mitigare il danno in conformità al principio del "duty to mitigate damages", ormai codificato nel diritto positivo, ancorché escluso nei rapporti tra i privati.

16. Sentenza 12 dicembre 2018 n. 739 – Est. Caudullo

Processo amministrativo – Competenza – Gara – Tar competente – Individuazione.

Processo amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato – Applicabilità – Presupposti.

Processo amministrativo – Rito appalti – Cumulo riti diversi – Si applica il rito appalti ordinario.

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Anomalia – Costo del lavoro – Scostamento minimo dalle tabelle ministeriali – Possibilità.

Competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica è, in base all'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., il tribunale amministrativo del luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia dell'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara e da circostanze successive ed puramente eventuali, legate all'esito del giudizio (nella fattispecie si trattava di gara indetta da RFI s.p.a. e suddivisa in 37 lotti su tutto il territorio nazionale). Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non è sufficiente la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi, atteso che ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il termine decorre dal momento in cui gli atti sono resi "in concreto disponibili, corredati di motivazione".

È ammissibile, ed è soggetto al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all'art. 120 c.p.a. e non a quello "super accelerato" di cui al comma 2 bis, il ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente.

I valori del costo del lavoro, risultanti dalle apposite tabelle ministeriali, costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia.

Premesso che nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, nel caso di sub-raggruppamento di tipo orizzontale nella categoria prevalente composto da due imprese, poiché deve esservi coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento, deve essere accertata la partecipazione maggioritaria della mandataria, così come previsto nel combinato disposto degli artt. 92, comma 2, d.P.R.

n. 207 del 2010, 83, comma 8, e 48, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

17. Sentenza 17 dicembre 2018 n. 760 – Est. Scianna

Affidamento contratti pubblici nell’ambito dei cd. settori speciali – Esclusione di un concorrente – Incameramento della cauzione provvisoria – Illegittimità – Non Sussiste.

Nel caso di l'affidamento di un appalto rientrante nell'ambito dei c.d. settori speciali non trova diretta applicazione l'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, stante che tale disposizione non è ricompresa tra quelle estese ai settori speciali dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici.

L'art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006, (norma sovrapponibile all'art 122 del d.lgs. n. 50/2016), nell'indicare le norme del Codice applicabili ai settori esclusi, non ricomprende l'art. 75 del medesimo Codice, restando quindi tale settore escluso dall'ambito di obbligatoria applicazione delle relative previsioni, con il correlativo e consequenziale espandersi della potestà discrezionale delle stazioni appaltanti nell'individuazione della lex specialis in materia di garanzie fideiussorie, essendo rimesse a ciascuna Amministrazione procedente le valutazioni in ordine all'applicazione o meno della normativa sulle garanzie prevista per gli altri settori.

È legittimità pertanto l'escussione della cauzione provvisoria nel caso di esclusione di un concorrente per mancanza dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'affidamento di un contratto di servizi rientranti nei settori cd. speciali.

18. Sentenza 17 dicembre 2018 n. 769 – Est. Caudullo

Affidamento contratti pubblici – Raggruppamento misto e sub-raggruppamento – Esclusione dalla gara indetta per l'affidamento di lavori e servizi finalizzati alla gestione della rete viaria. Mancanza dei requisiti in misura maggioritaria della capogruppo del sub-raggruppamento – Legittimità – Sussiste.

Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni – Incompletezza – Lede di per sé il principio di buon andamento dell’Amministrazione.

Impugnazione ammissione di altri concorrenti da parte del soggetto legittimamente escluso dalla gara – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – Sussiste.

In difetto di una disposizione speciale derogatoria, nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'impresa indicata come capogruppo sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, nonché dall'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle procedure di evidenza pubblica, l'incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell'Amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva; peraltro l'omessa dichiarazione ha il grave effetto di non consentire proprio all'Amministrazione una valutazione ex ante).

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal soggetto che ha partecipato ad una gara per l'affidamento di un contratto di lavori, servizi e forniture contro l'ammissione di altra concorrente una volta legittimamente escluso dalla procedura alla luce del consolidato principio secondo il quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione, l'impugnativa dell'impresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali; il suo interesse protetto, invero, da qualificare interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara.

3) EDILIZIA-URBANISTICA

19. Sentenza 5 febbraio 2018 n. 56 – Est. Fontana

Ordine di demolizione – Sopravvenuta presentazione di istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Improcedibilità del ricorso – Sussiste.

La documentata presentazione di un'istanza di accertamento di conformità comporta l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento che ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi per carenza d'interesse avverso i pregressi provvedimenti repressivi poiché l'obbligo che fa capo alla amministrazione di valutare la fondatezza della domanda di sanatoria determina un nuovo assetto di interessi.

20. Sentenza 5 febbraio 2018 n. 58 – Est. Fontana

Spazi destinati a parcheggio – Mutamento di destinazione d'uso – Legittimità – Condizioni.

Viola la specifica disciplina urbanistica la condotta del Comune che rilascia la sanatoria del mutamento di destinazione d'uso di spazi destinati a parcheggi che può essere assentito solo quando risulti che non si vada ad incidere nella misura minima dei medesimi spazi, come imposti dalla legge.

21. Sentenza 5 febbraio 2018 n. 60 – Est. Fontana

Autore di un esposto – Controinteressato - Esclusione.

Abuso edilizio – Decorso del tempo – Affidamento del destinatario – Non sussiste.

L'autore di un esposto o di una segnalazione all'Amministrazione non assume necessariamente la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento amministrativo, anche se all'esposto e al suo autore la P. A. faccia esplicito riferimento nel provvedimento impugnato. Infatti, l'annullamento adottato nell'esercizio del potere di autotutela è provvedimento emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, rispetto alle quali vanno considerati estranei i soggetti autori di esposti o di segnalazioni, i quali potranno semmai intervenire volontariamente "ad opponendum" nel giudizio non quali titolari di un interesse sostanziale alla conservazione dell'atto impugnato, ma quali portatori di un interesse di mero fatto, mediato e riflesso"

Conformemente alla legislazione penale ed a quella amministrativa, così come interpretata dal recente orientamento del Consiglio di Stato, il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell'opera e di consentire la conservazione di quanto è stato realizzato in violazione della legge, sicché va escluso in radice ogni tipo di affidamento tutelabile in capo al destinatario del provvedimento repressivo.

22. Sentenza 19 marzo 2018 n. 116 – Est. Testini

Strade ad uso pubblico – Necessità dell'accertamento dell'uso pubblico – Strada cieca – Esclusione.

L'accertamento in ordine alla effettiva destinazione ad uso pubblico di una strada presuppone, necessariamente, l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, o, ancora, l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione stessa circa la funzione da essa assolta.

A monte della questione della configurazione giuridica del titolo (si tratti di un atto amministrativo o negoziale, della dicatio ad patriam o dell'immemoriale o dell'usucapione) vi è ovviamente il dato fondamentale dell'accertamento dell'esistenza e del protrarsi dell'uso pubblico.

Una strada “cieca” che si esaurisce di fronte ad un'area privata, come nella specie, non è idonea a soddisfare le esigenze della collettività, vale a dire un numero indeterminato di cittadini, allorché sia del tutto priva oltre che dell'accesso, di qualsiasi altro collegamento con la viabilità comunale del centro abitato.

23. Sentenza 27 aprile 2018 n. 222 – Est. Caudullo

Edilizia – Pertinenza urbanistica – Definizione – Rilevanza ai fini della necessità del permesso di costruire.

Opera precaria – Definizione – Rilevanza ai fini della necessità del permesso di costruire.

Ordine di demolizione – Omessa previsione dell'area da acquisire – Illegittimità – Non sussiste.

Abuso edilizio e decorso del tempo – Affidamento destinatario dell'ordine di demolizione – Insussistenza.

Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coesenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi. Il carattere “precario” di un manufatto postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (nel caso di specie è stata esclusa la natura precaria di un deposito adibito a ricovero attrezzi e ad attività artigianale).

L'omessa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area che viene acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 31 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa giacché la posizione del destinatario dell'ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo e distinto procedimento di acquisizione dell'area, rispetto al quale, tra l'altro, assume un ruolo imprescindibile l'atto di accertamento dell'inottemperanza nel quale va indicata con precisione l'area da acquisire al patrimonio comunale.

Come già statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (A.P. n.9/2017) l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato "contra legem" che non può essere in alcun modo sanata o giustificata con il decorso anche di un apprezzabile lasso di tempo.

24. Sentenza 2 maggio 2018 n. 238 – Est. Russo

Ordine di demolizione – Definizione implicita istanza condono edilizio – Legittimità.

Il procedimento di condono, non ancora pendente alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, può essere definito dall'ordinanza di demolizione di un manufatto a condizione che ricorrano i presupposti dell'atto implicito che è configurabile qualora la pubblica amministrazione, pur non adottando formalmente il provvedimento, ne determini univocamente i contenuti sostanziali o adotti un comportamento conseguente ovvero si determini in una direzione a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato.

È legittima l'ingiunzione di demolizione fondata sull'esistenza, nell'area interessata, di vincolo paesaggistico, ai sensi del D.M. 21 settembre 1984 e, successivamente, dell'art. 142, d.lgs. 142/04, circostanza, questa, confermata dalla stessa parte ricorrente, che all'esistenza del vincolo ha fatto riferimento sia nelle domande di condono, sia nel ricorso, sia, ancora, nella relazione tecnica di parte.

25. Sentenza 2 maggio 2018 n. 239 – Est. De Col

Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per mutamento di destinazione d'uso – Da autorimessa ad esercizio commerciale di vicinato – Diniego di rilascio – Motivato con riferimento al diverso e più significativo carico urbanistico determinato dall'insediamento di un esercizio commerciale – Legittimità.

È legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato un'istanza tendente ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da autorimessa ad esercizio commerciale di vicinato, che sia motivato, sostanzialmente, con riferimento al diverso e più rilevante carico urbanistico determinato dall'insediamento di un esercizio commerciale. Infatti, l'autorimessa è destinata al parcheggio di autoveicoli ed è superficie che assorbe carico urbanistico, in particolare consentendo all'edificio in cui è inserito e ai relativi residenti di non riversare sull'area pubblica l'impatto della presenza dell'insediamento attraverso la collocazione di auto negli spazi collettivi; all'opposto la destinazione commerciale produce e incrementa il carico urbanistico, attirando presenza di persone e imponendo il reperimento di superfici destinate a soddisfare la componente pubblica della funzione

inserita nell'edificio (per l'appunto il commercio che attira clientela con necessità ordinaria di parcheggio o di utilizzo di mezzi di trasporto).

26. Sentenza 15 maggio 2018 n. 294 – Est. Fontana

Edilizia – Ordine di demolizione e contestuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale nei confronti del proprietario dell'area non responsabile dell'abuso – Illegittimità.

È illegittimo il provvedimento con cui il Comune dispone nei confronti del proprietario dell'area non responsabile dell'abuso edilizio ivi commesso l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inosservanza dell'ordine di demolizione.

La natura ripristinatoria dell'ordine di demolizione, infatti, postula che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso (ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale e segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo), ma non che l'ulteriore sanzione della acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e degli altri beni previsti dall'art. 31, in caso di inottemperanza alla sanzione demolitoria stessa, sia applicabile al proprietario incolpevole.

27. Sentenza 11 giugno 2018 n. 442 – Est. Scianna

Opera realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica – Indennità risarcitoria ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 – Durata termine di prescrizione – Dies a quo dalla concessione in sanatoria – Sussiste.

Si applica il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 alla c.d. indennità risarcitoria ex art. 167, del D. Lgs. n. 42/2004, in ragione della natura pecuniaria della sanzione stessa.

Ai fini di stabilire il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 vale il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato abusivamente realizzato, e non la data del rilascio parere paesaggistico favorevole ex art. 31 e ss., l. 28 febbraio 1985, n. 47, perché solo il primo fa cessare l'antigiuridicità dell'intero fatto (e, quindi, anche della permanente violazione paesaggistica).

28. Sentenza 14 giugno 2018 n. 358 – Est. Caudullo

Edilizia – Ordinanza di demolizione notificata e/o emessa nei confronti del solo responsabile dell'abuso e non del proprietario – Illegittimità – Esclusione.

Sanzione pecuniaria alternativa all'ordine di demolizione – Omessa motivazione nell'ingiunzione alla demolizione – Illegittimità – Esclusione.

La mancata notifica del provvedimento di demolizione al proprietario del fondo, non influisce sulla legittimità del provvedimento medesimo: la notificazione dell'atto, infatti, attiene non già alla fase di perfezionamento dello stesso ma alla fase di integrazione dell'efficacia; sicché, l'unica conseguenza derivante dalla mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario sarà l'impossibilità di pretendere l'esecuzione da parte di quest'ultimo e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza, da parte dell'autore dell'abuso,

all'ordine impartito (ad analoghe conclusioni si può giungere nel caso in cui l'Amministrazione non solo non notifichi l'atto al proprietario, ma addirittura neppure adotti l'atto nei confronti di quest'ultimo, rivolgendosi esclusivamente contro l'autore dell'abuso).

È legittimo l'ordine di demolizione che non contenga la motivazione in ordine al mancato apprezzamento dell'istanza di sostituzione della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria ex art.34 comma 2 T.U. 380/01 potendo quest'ultima essere effettuata successivamente d'ufficio e/o su motivata richiesta dell'interessato in sede di esecuzione in danno dell'ordine rimasto inevaso.

29. Sentenza 16 luglio 2018 n. 419 – Est. Traina

Edilizia – Ordine di demolizione su bene oggetto di sequestro penale – Nullità – Esclusione – Termine di impugnazione ordinario – Sussistenza.

Poiché la sottoposizione del bene oggetto della ingiunzione a demolire a sequestro non determina nullità ma, eventualmente, annullabilità del provvedimento la parte che intenda impugnarlo in via giurisdizionale è onerata della proposizione del relativo ricorso nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente, ex art. 41 comma 2 c.p.a., dalla notificazione dello stesso.

La concomitanza del sequestro penale delle opere oggetto del provvedimento di demolizione non incide sulla validità o sull'efficacia dello stesso e conseguentemente sul provvedimento che accerta la sua inottemperanza attesa la non qualificabilità della misura cautelare reale penale quale impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all'attuazione dell'ingiunzione e la possibilità, per il destinatario dell'ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p.

30. Sentenza 20 agosto 2018 n. 502 – Est. Scianna

Edilizia – Natura dell'ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 D.P.R. n. 380/2001 Edilizia – Revoca – Illegittimità – Sussiste.

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico. Alla descritta natura interinale del potere, segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende, da un lato che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia, dall'altro che, ancorando la sospensione dei lavori alla definizione del processo conseguente all'opposizione di terzo, si viola il citato disposto normativo, esponendo l'interessata sine die ad una situazione di incertezza.

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21-quinquies che interpretato in modo coerente con i principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità) impongono, allora, la lettura e l'attuazione della norma secondo i canoni stringenti di seguito enunciati: a) la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario dev'essere preceduta da un confronto

procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; d) la motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

31. Sentenza 20 agosto 2018 n. 506 – Est. De Col

Annullamento in autotutela del permesso di costruire – Presupposti e limiti del colpevole affidamento del destinatario – Illegittimità del provvedimento nell'ipotesi di ritiro basato su un dichiarato errore della P.A. – Sussiste.

Il colpevole affidamento, idoneo ad invalidare il sopravvenuto provvedimento di ritiro in autotutela del permesso di costruire rilasciato in epoca non recente, è positivamente caratterizzato dalla piena conoscenza dell'abuso da parte della P.A. e dal rilascio di un titolo che in qualche modo inerisce all'abuso edilizio. Si tratta di condizioni eccezionali che qualificano l'interesse oppositivo del privato a conservare l'integrità dell'assetto edilizio minacciato dal tardivo ripensamento della Amministrazione e che si reputano sussistenti nei seguenti casi esemplificativi: quando la P.A. a) era a compiuta conoscenza dell'opera che la madre e dante causa del ricorrente intendeva sanare ;b) ha rilasciato un titolo edilizio riguardante l'abuso contestato e commesso anni addietro; c) ha rilasciato la concessione in sanatoria, pur se sprovvista di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione sismica, di autorizzazione ferroviaria e dell'atto formale di cessione di cubatura.

Trattandosi di atti e/o i fatti di segno positivo che l'Amministrazione ha posto in essere e che hanno oggettivamente ingenerato uno stato di incolpevole affidamento in capo al responsabile dell'abuso e/o in capo al proprietario va dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha disposto l'annullamento del titolo a distanza di quindici anni basato sull'omesso controllo circa l'esistenza dell'autorizzazione sismica.

32. Sentenza 28 dicembre 2018 n. 779 – Est. Caudullo

Edilizia privata - Ordine di demolizione per difformità parziale ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001 decorso notevole lasso temporale – Onere di motivazione rafforzata – Esclusione – Legittimo affidamento proprietario in caso di rilascio di certificato di agibilità – Sussiste.

Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001 – Momento valutativo – Successivo all'ordinanza di demolizione – Obbligo – Sussiste.

Il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione, atteso che non può ammettersi la consolidazione di un affidamento degno di tutela solo in virtù del tempo trascorso in costanza di una situazione di fatto abusiva che non può ritenersi per ciò solo legittimata. È illegittimo e va annullato per lesione del principio del legittimo affidamento il provvedimento con cui il Comune dopo aver rilasciato il certificato di abitabilità di un immobile (che presuppone la conformità delle stesse al

progetto assentito) ne preannunci l'illegittimità ma non concluda il relativo procedimento, ordinando la demolizione dell'opera abusiva.

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.

4) ENTI LOCALI

33. Sentenza 22 marzo 2018 n. 129 – Est. Tropiano

Mancata conferma del Segretario Comunale – Giurisdizione G.A. – Non sussiste.

A seguito dell'intervenuta privatizzazione del pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario tanto le controversie relative al rapporto di impiego intercorrente tra il Segretario Comunale e l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, quanto quelle relative al rapporto organico intercorrente fra il Segretario e gli Enti locali tra cui rientra quella avente ad oggetto il provvedimento sindacale recante il diniego di conferma del Segretario Comunale ed il preavviso dell'inizio del procedimento per la nomina del nuovo Segretario.

34. Sentenza 18 luglio 2018 n. 429 – Est. Testini

Approvazione rendiconto consuntivo – Termine per deposito della documentazione inferiore a venti giorni – Lesione dello ius ad officium dei consiglieri comunali – Insussistenza.

Gli articoli 227, comma 2 bis e 142, comma 2, del T.U.E.L. , che prevedono uno spatium temporis di almeno venti giorni dalla convocazione del consiglio comunale al giorno dell'effettiva seduta per consentire ai singoli consiglieri di esaminare la documentazione allegata allo schema di delibera di approvazione del bilancio consuntivo, vanno interpretati con un approccio sostanzialistico, per cui rimangono irrilevanti le violazioni formali delle regole poste a presidio delle prerogative dei consiglieri comunali allorché essi siano stati comunque posti nelle condizioni di esercitare adeguatamente e consapevolmente il proprio munus partecipando pure alla seduta del Consiglio comunale.

Deve ritenersi quindi legittima la convocazione del Consiglio comunale effettuata diciotto giorni prima della seduta se gli stessi consiglieri non specificano se, e in che misura, non abbiano avuto modo di approfondire adeguatamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, essendosi limitati a ribadire la mera violazione del termine di venti giorni e ad allegare una mancata conoscenza dei documenti smentita in fatto.

35. Sentenza 31 luglio 2018 n. 474 – Est. Caudullo

Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000 – Presupposti – Situazioni prevedibili e permanenti – Illegittimità – Va dichiarata.

Va dichiarata l'illegittimità di un'ordinanza adottata ai sensi dell'art.50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) o ai sensi dell'art.54 TUEL (grave

pericolo per l'incolumità pubblica) che non dia conto dei necessari presupposti dettati a) dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge” nonché basata su situazioni altrimenti fronteggiabili con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento (nel caso di specie è stata ritenuta illegittima l'ordinanza extra ordinem con cui il Sindaco ha disposto la chiusura immediata dell'attività di campeggio per violazione dell'art. 65 del D.lgs. n. 59/2010 ed applicato, altresì, la relativa sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22, comma 6, del D.lgs. 114/98)

36. Sentenza 26 novembre 2018 n. 719 – Est. Caudullo

Elezioni comunali – Ineleggibilità alla carica di Sindaco dell'ex Sindaco sospeso ex art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 235/2012 – Esclusione.

Va escluso che l'art.11 del D. Lgs. n.235/2012 comporti non soltanto il venire meno della carica elettiva ricoperta, bensì l'impossibilità di accedere a nuove cariche pubbliche nei Comuni e/o in altri enti territoriali finché dura lo stato di sospensione, convertendosi altrimenti l'impossibilità di accedere a nuove cariche in una ipotesi, non prevista dal legislatore, di incandidabilità. Al contrario, il decreto legislativo n. 235/2012 ha distinto le ipotesi di incandidabilità da quelle di mera sospensione dalla carica (disciplinate rispettivamente dagli articoli 10 e 11 del D. lgs. 235/2012).

E legittimo il verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui ha proclamato eletto alla carica di Sindaco un soggetto precedentemente sospeso ex art.11 D. Lgs. 235/2012 in virtù di una condanna non definitiva per alcuni reati non colposi (abuso d'ufficio), che si è ricandidato con successo nella tornata elettorale immediatamente successiva.

5) ESPROPRIAZIONI

37. Sentenza 22 marzo 2018 n. 130 – Est. Tropiano

Retrocessione “onerosa” – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.

In tema di retrocessione “onerosa” di immobili derivante dalla decadenza di pubblica utilità di un'opera mai realizzata sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario: a) sulla domanda del proprietario volta ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, a maggior ragione se il motivo del contendere verte solamente sull'obbligo di corrispondere alla P.A. il dovuto pagamento oneroso imposto ex lege; b) sulla domanda di reimmissione nel possesso di particelle interessate dall'esproprio inutilmente deciso; c) sulla domanda del proprietario tesa ad ottenere il pagamento delle indennità ex art. 46 TU Espropri, trattandosi di mero spossessamento temporaneo, protrattosi oltre il termine di scadenza fissato e senza che venga in rilievo alcuna spendita di potere.

38. Sentenza 15 maggio 2018 n. 271 – Est. Fontana

Provvedimento di acquisizione sanante di beni immobili ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 – Obbligo di adozione da parte del Comune – Necessità ai fini della trascrizione del titolo da trascrivere – Sussistono.

Sussiste l'obbligo del Comune, quale ente utilizzatore delle aree, che ha già corrisposto agli interessati gli importi già determinati in altra sede, di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto attraverso l'emanazione di un provvedimento di acquisizione delle aree, per consentirne la conseguente e necessaria trascrizione nei pubblici registri.

Il potere previsto dall'art. 42 bis del testo unico (così come il potere prima previsto dall'art. 43, prima della relativa dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega) può essere sempre esercitato per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto e non deve necessariamente indicare che un importo sia dovuto ai precedenti proprietari, poiché deve tenere conto “delle somme già corrisposte in precedenza in base a titoli di acquisto giuridicamente divenuti irrilevanti o comunque finalizzate all'acquisto dell'area, anche in esecuzione di sentenze” (in termini, v. Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 544).

39. Sentenza 5 giugno 2018 n. 309 – Est. Testini

Opera realizzata su area privata con irreversibile trasformazione del fondo per scopi di interesse pubblico – Non seguita da decreto di esproprio – Alternativa tra acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 o restituzione del bene al proprietario – Necessità.

Risarcimento danni da occupazione illegittima – Illecito permanente – Prescrizione – Dies a quo.

Quantificazione danni da occupazione illegittima – Voci e modalità di calcolo.

Dall'illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge l'obbligo per l'Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare o attraverso la restituzione del terreno previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione o attraverso l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01 (corrispondendo il relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati), applicabile anche alle situazioni pregresse, salva la possibilità per le parti di accordarsi per una cessione bonaria dell'immobile alla PA, con contestuale accordo anche transattivo per il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima subita.

Il danno da occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza del termine di occupazione temporanea legittima si ricollega ad un illecito permanente, con la conseguenza che l'illecito si rinnova de die in diem e che, pertanto, il periodo prescrizione deve essere limitato al quinquennio prescritto dall'art. 2947, I comma, c.c.

Il danno deve quantificarsi negli interessi legali compensativi decorrenti dall'inizio dell'occupazione illegittima e sino all'effettivo rilascio nella disponibilità della parte proprietaria ovvero, in mancanza di prova specifica da parte del danneggiato, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore - base quello di mercato del bene e applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività

dell'immobile. Il valore base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con utilizzo dell'indice ISTAT e solo sul relativo risultato deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili, in mancanza di una più puntuale dimostrazione dei frutti e di altra utilità perduti.

A tali importi devono aggiungersi poi gli interessi legali per il ritardo nell'erogazione delle somme, da computarsi anno per anno, partendo dal primo anno di scadenza dell'occupazione sino al soddisfo. La somma così risultante dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione effettiva.

40. Sentenza 5 giugno 2018 n. 306 – Est. Testini

Immissione nel possesso di bene immobile solo “cartolare” – Risarcimento danno da occupazione legittima – Inconfigurabilità.

Nessun danno sussiste e nessun ristoro economico è configurabile quando il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario, non rilevando, al riguardo, la formale immissione in possesso dell'occupante risultante da un verbale o da altro atto equipollente rimasto senza pratica attuazione. Pertanto, essendo l'indisponibilità giuridica che consegue all'emissione del provvedimento di occupazione limitata al periodo entro il quale deve avvenire l'effettiva immissione in possesso del fondo, solo limitatamente a tale periodo essa può costituire il presupposto per il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo, di un indennizzo, sempre che sia fornita la prova di un reale pregiudizio, quale quello derivante dall'impossibilità di alienazione del bene in presenza di concreta possibilità o di una sua indisponibilità ad altri fini.

41. Sentenza 4 ottobre 2018 n. 593 – Est. Traina

Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) – Decreto Reggio – Non definisce un derogatorio assetto di competenze tra amministrazione statale ed ente locale – Fattispecie.

Il Decreto Reggio (d.l. n. 166/1989) non definisce un derogatorio assetto di competenze tra amministrazione statale ed ente locale, bensì delinea un peculiare procedimento per la realizzazione di opere di utilità pubblica. Tale procedimento, che è espressione del principio di leale collaborazione tra istituzioni, individua in capo al Sindaco - in quanto diretto conoscitore dei bisogni della comunità locale - la scelta dell'opera da realizzare con relativa quantificazione dei costi, in capo allo Stato l'onere economico dell'intervento con conseguente potere di controllo sulla corretta utilizzazione dei fondi. Non è, di contro, prevista nella legge di conversione n. 246/1989 alcuna deroga ai principi generali né il conferimento di poteri straordinari al Sindaco o al Ministro relativamente alla aggiudicazione degli appalti ovvero alla esecuzione degli eventuali espropri. Nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che per il caso di illegittimità della procedura espropriativa il soggetto responsabile vada individuato secondo i principi fissati dalle norme che regolano la materia. Quanto all'asserita sussistenza di una delega in favore del Sindaco di Reggio Calabria, fondata sull'art. 56 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 disciplinante le aperture di credito a favore di funzionari delegati, tale norma non fonda un rapporto di immedesimazione organica del funzionario delegato al pagamento nell'ambito dall'Amministrazione statale. Né la sussistenza di una legittimazione processuale in capo alle amministrazioni statali può fondarsi sulla funzione di vigilanza, di cui all'art. 5 comma 2, d.l. n. 166/1989, posto che nel caso di specie non risultano essere stati esercitati poteri sostitutivi, né si

lamenta il mancato esercizio degli stessi.

42. Sentenza 12 dicembre 2018 n. 730 – Est. De Col

Appartenenza di beni al patrimonio disponibile del Comune – Indizi.

Ordine di sgombero ex art. 823 c.c. su beni pubblici disponibili – Giurisdizione del G.O. – Sussiste.

Costituiscono elementi indiziari sufficienti ad annoverare una strada tra i beni del patrimonio comunale disponibile la mancata iscrizione nell'elenco delle pubbliche vie, l'identificazione catastale come incolto sterile, la non funzionalità in concreto e di fatto al collegamento tra due strade pubbliche.

L'art. 823 c.c. ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile. Di conseguenza la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene.

6) IMMIGRAZIONE

43. Sentenza 25 luglio 2018 n. 459 – Est. Traina

Immigrazione – Rinnovo del permesso di soggiorno - Possesso del passaporto in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza - Integrazione documentale successiva - Legittimità del diniego - Sussiste.

Il possesso del passaporto – o documento equipollente – in corso di validità è considerato dal legislatore (art.5 comma 4 D.lgs. n. 286/98) quale elemento indispensabile sia per l'ingresso che per la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Ne deriva che la produzione documentale avvenuta solo in giudizio e non nel corso del procedimento ed attestante il rilascio del passaporto si palesa inidonea a confutare la legittimità del diniego di permesso di soggiorno nel frattempo intervenuto.

44. Sentenza 31 luglio 2018 n. 471 - Est. Criscenti

Immigrazione – Permesso di soggiorno breve rilasciato da Stato UE – Condizioni per soggiorno superiore ai tre mesi - Contratto di lavoro – Necessità.

Colui che è titolare di permesso di soggiorno rilasciato da un paese membro UE può circolare anche negli altri paesi membri per un periodo di mesi tre ovvero, anche per un arco temporale superiore al predetto, laddove dimostri di aver trovato

un'occupazione lavorativa regolare senza che sia necessario il possesso di uno specifico visto consolare per motivi di lavoro (nel caso di specie è stata dichiarata l'illegittimità del diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da un soggetto che, una volta entrato in territorio nazionale munito di un precedente permesso rilasciato dallo Stato di Cipro, risultava aver trovato lavoro a tempo indeterminato).

45. Sentenza 14 settembre 2018 n. 551 – Est. Scianna

Immigrazione - Rinnovo del permesso di soggiorno - Esito positivo dell'affidamento in prova conseguente a condanna ostativa - Irrilevanza.

Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.l.vo n. 286/1998, qualifica come di per sé tassativamente ostative al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno talune condanne penali dirette a sanzionare situazioni in cui il legislatore considera la commissione di determinati reati di per sé espressiva di pericolosità sociale dello straniero, precludendone l'ingresso e la permanenza in Italia.

Ne consegue che la condanna per un reato ostativo conduce in modo vincolato al rifiuto del permesso di soggiorno, ovvero alla revoca o al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso medesimo, restando irrilevante l'esito positivo dell'affidamento in prova e la conseguente estinzione della pena che, diversamente dalla riabilitazione, lascia inalterata la condizione ostativa all'ingresso ed alla permanenza dello straniero.

7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

46. Sentenza 5 febbraio 2018 n. 61 - Est. Testini

Diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori pubblici a causa di misura interdittiva antimafia giustificata da ragionevole quadro indiziario - Sufficienza.

Meri rapporti di parentela con appartenenti alla criminalità organizzata - Idoneità inibitoria –Esclusione.

In tema di diniego all'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, essendo il potere esercitato dall'Autorità prefettizia espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui si evinca il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale.

Non è sufficiente a dimostrare l'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l' informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente e secondo un complessivo quadro indiziario di insieme dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti.

Va ritenuta illegittima l'informativa antimafia emessa dalla Prefettura qualora dalle

informazioni delle Forze dell'Ordine non emerga alcun elemento idoneo a prefigurare alcun genere oggettivo di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa interessata, ma l'interdittiva risulti motivata solo da rapporti di parentela o di amicizia individuale tra l'imprenditore interessato e persone a loro volta sospettate di collegamenti o infiltrazioni mafiosi senza accertamento effettivo di circostanze concrete.

47. Sentenza 25 luglio 2018 n. 454 – Est. Criscenti

Informativa interdittiva antimafia – Presupposti per l'applicazione – Sottoposizione a procedimento penale e successiva assoluzione del destinatario – Omessa motivazione sulla sopravvenienza assolutoria – Illegittimità - Sussiste.

La sottoposizione a processo penale per reato di turbativa d'asta, se rappresentava un indizio rivelatore dell'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa al tempo di emanazione dell'interdittiva, con conseguente legittimità dell'interdittiva stessa in applicazione del principio tempus regit actum, va necessariamente riesaminato a fronte del sopraggiungere di una sentenza assolutoria al fine di confermare l'attualità del pericolo ovvero se persiste il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione, tenendo conto dello specifico percorso argomentativo che ha condotto il giudice penale ad una decisione favorevole per l'indagato.

Va dichiarata l'illegittimità di una informativa interdittiva antimafia che, pur menzionando la sentenza di assoluzione, non ne spieghi l'indifferenza o l'irrilevanza rispetto alla ritenuta prevalenza dei fatti emersi nel corso del procedimento penale e recepiti nel corpo dell'informativa stessa.

48. Sentenza 31 luglio 2018 n. 475 – Est. Traina

Informativa interdittiva antimafia “liberatoria” ex art. 91 comma 5 D. Lgs. n. 159/11 - Efficacia ex nunc – Sopravvenuta carenza di interesse - Esclusione.

Il provvedimento a contenuto “liberatorio” emesso dalla competente Prefettura a seguito di riesame dell'informazione antimafia e il suo successivo annullamento in autotutela non determina la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente all'impugnazione, avendo efficacia ex nunc, con conseguente permanenza degli effetti medio tempore prodotti dall'interdittiva impugnata.

49. Sentenza 20 agosto 2018 n. 516 – Est. Scianna

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia - Rilievo dei rapporti di coniugio - Caratteri – Fattispecie.

È illegittima l'interdittiva antimafia nei confronti di società cooperativa sociale, con status di scuola paritaria alla scuola dell'infanzia, laddove non siano stati prodotti da parte dell'amministrazioni atti o elementi concreti, al di là dei vincoli parentali dell'amministratore unico della cooperativa, dai quali sia possibile - sulla base del giudizio del più probabile che non - desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o dai quali risulti che l'attività di impresa, che, va ricordato, è una cooperativa senza fine di lucro, possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose.

È rilevante e come tale va obbligatoriamente valutato il giudizio di cessata pericolosità sociale reso dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti del soggetto interessato da informativa antimafia.

50. Sentenza 30 ottobre 2018 n. 643 - Est. Caudullo

Informativa antimafia - Controllo giudiziario dell'azienda ex art. 34 bis D. Lgs. n. 159/11 – Effetti.

Il controllo giudiziario non costituisce un superamento dell'interdittiva antimafia, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con l'adozione di un regime in cui l'iniziativa imprenditoriale può essere ripresa per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro, sempre naturalmente in un regime limitativo di assoggettamento ad un controllo straordinario.

Data la natura del controllo giudiziario e atteso che da esso discende la mera sospensione degli effetti dell'interdittiva (destinato, in quanto tale, ad operare per i rapporti futuri e non anche per il pregresso), non è neppure possibile riconoscere a tale misura una efficacia retroattiva, dalla quale discenda l'automatico travolgimento degli atti medio tempore adottati dall'amministrazione.

51. Sentenza 26 novembre 2018 n. 685 - Est. Traina

Risarcimento danni conseguente ad annullamento giurisdizionale dell'interdittiva antimafia - Colpa della P.A. - Complessità delle valutazioni ed accertamenti in fatto - Esclusione.

In relazione all'emanazione dell'interdittiva antimafia, ai fini dello scrutinio sulla sussistenza dell'elemento psicologico devono essere considerate la difficoltà e la complessità delle questioni da affrontare nell'esercizio della funzione amministrativa di merito, che nella specie implica accertamenti e verifiche delicate ed insidiose di una realtà sfuggente, considerata a maggior ragione l'elevata discrezionalità sussistente in capo alla stessa nella valutazione degli elementi necessari e sufficienti a fondare un giudizio prognostico circa la possibile permeabilità dell'impresa a condizionamenti illeciti.

52. Sentenza 28 dicembre 2018 n. 780 - Est. Traina

Misure di prevenzione e di sicurezza – Informativa antimafia interdittiva – Presupposti per l'adozione – Individuazione.

Misure di prevenzione e di sicurezza – Informativa antimafia interdittiva – Legami parentali – Rilevanza – Limiti – Individuazione – Fattispecie.

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Per lesione di interessi legittimi – Prova dei danni subiti – Va fornita da chi li vuole fare riconoscere.

L'informativa antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011 presuppone concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata; ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione 'parcellizzata' di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.

Se è vero che i legami di natura parentale non possono, da soli, essere ritenuti idonei a sostenere in via autonoma una informativa negativa, tuttavia, essi assumono rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile

o all'amministratore della impresa stessa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata..

E' illegittima la informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, che sia fondata sul fatto che i fratelli della interessata risultano imputati per reati connessi all'illecito smaltimento di rifiuti, considerati sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, D.Lgs n. 159/2011 e sulle cointeressenze economiche del nucleo familiare, essendo la interessata stessa presidente del consiglio di amministrazione di altra società di cui fanno parte il padre ed il fratelli, nel caso in cui l'affermata permeabilità dell'impresa a condizionamenti illeciti sia fondata su elementi in parte rivelatisi infondati ed in parte privi di rilevanza ai fini del riferito giudizio inferenziale, così che gli stessi non possono ritenersi, nemmeno considerati nel loro complesso, tali da sostenere adeguatamente la prognosi di permeabilità dell'impresa al condizionamento della criminalità organizzata .

Nell'azione risarcitoria a tutela degli interessi legittimi, la ripartizione dell'onere della prova si conforma al principio dispositivo di cui all'art. 2697 co. 1, c.c., dunque spetta a colui che fa valere il diritto in giudizio, senza che sia posto in essere alcun temperamento offerto dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art. 29 del CPA, in quanto si tratta di provare fatti che ricadono nella sfera giuridica dell'interessato e, pertanto, non è necessario riequilibrare l'asimmetria informativa tra Pubblica Amministrazione e privato, che contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione.

8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AUTORIZZAZIONI -CONCESSIONI

53. Sentenza 12 gennaio 2018 n. 13 - Est. Fontana

Comunicazione avvio del procedimento – Necessità di indicare i dati del responsabile del procedimento – Esclusione.

Attualità dell'interesse pubblico alla rimozione degli impianti pubblicitari – Decorso del tempo e legittimo affidamento del titolare – Non sussistono.

Non è di per sé illegittimo l'avviso di avvio del procedimento che non indichi i dati riguardanti il responsabile del procedimento.

Nessun legittimo affidamento si può ravvisare quando l'Amministrazione intenda ripristinare la legalità, anche nel settore degli impianti pubblicitari, risultando recessiva la posizione di chi li gestisca in assenza di tutti i necessari titoli abilitativi.

L'esigenza di ripristinare la legalità, nel settore degli impianti pubblicitari, costituisce di per sé una idonea e sufficiente ragione che può (e deve) indurre l'Amministrazione comunale a riesaminare tutte le pratiche, qualora sia mancata nel corso degli anni la dovuta cura nella loro gestione e del relativo censimento

54. Sentenza 5 febbraio 2018 n. 62 – Est. Fontana

Accesso agli atti - Contratto di utenza telefonica tra società e privato – Esclusione – Limiti.

Con specifico riguardo alla attività di natura privatistica posta in essere dal gestore di pubblico servizio, l'obbligo di ostensione è limitato agli atti e ai documenti che sono funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi.

Ne deriva che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal titolare di un'utenza telefonica rivolto ad acquisire la documentazione che comprovi la violazione di specifici obblighi contrattuali da parte della società erogatrice del servizio.

55. Sentenza 3 marzo 2018 n. 100 - Est. Testini

Diniego del nulla osta al rilascio della patente di guida a seguito della scadenza di misure di prevenzione - Giurisdizione del G.A. - Sussiste.

Diniego del nulla osta al rilascio della patente di guida - Decorso del triennio dall'applicazione dell'obbligo di soggiorno - Illegittimità - Sussiste.

Sussiste ex art.7 c.p.a., ancorché si tratti di atto vincolato, la giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di diniego del nulla osta al rilascio della patente di guida conseguente alla scadenza dell'efficacia della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno.

I casi della revoca e del nuovo rilascio sono disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art. 120 del Codice della Strada, in base ai quali (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, l'amministrazione non è più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e analogamente (comma 3) non può essere posto alla base del diniego di rilascio del nulla-osta di nuovo documento di guida il mero richiamo ad una misura di prevenzione personale la cui applicazione sia cessata da tre anni.

56. Sentenza 20 aprile 2018 n. 197 - Est. Caudullo

Agricoltura - Sospensione erogazione contributi pubblici ex art. 33 D. Lgs. n. 228/01 - Ripetizione indebito - Giurisdizione G.A. - Esclusione.

Sospensione del procedimento di erogazione di contributi pubblici – Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza.

Natura discrezionale della valutazione dei presupposti per la sospensione dei contributi pubblici ricavati da sentenze non definitive-Sussiste.

In tema di sospensione del procedimento di erogazione di contributi pubblici ex art.33 D.Lgs. n. 228/01 e conseguente ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, la pretesa fatta valere dall'Amministrazione si sostanzia in una ordinaria obbligazione di diritto privato, il cui giudice naturale è quello civile, in quanto almeno per ciò che riguarda la restituzione dell'indebito, l'attività dell'amministrazione non implica alcuna discrezionalità e non si configura altrimenti che come l'ordinaria riscossione di un credito.

Il provvedimento di sospensione ex art. 33, comma 1, cit., avendo carattere cautelare, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento.

L'art. 33 del d.lgs. 228/2001, volto alla tutela della corretta erogazione di fondi a carico del bilancio comunitario o nazionale, ricollega il potere di sospensione alla sussistenza di "notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati " (comma 1).La norma attribuisce in ordine a detto presupposto un ampio potere

discrezionale all'organismo erogatore, ragion per cui va esclusa l'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione basato su accertamenti contenuti in una sentenza della Corte dei Conti, ancorchè non passata in giudicato.

57. Sentenza 20 aprile 2018 n. 204 - Est. Traina

Convenzione per l'installazione di transenne pubblicitarie - Risoluzione per inadempimento -Giurisdizione G.A. - Sussiste.

Accordi ex art. 11 L. n. 241/90 - Principi generali in materia di obbligazioni civili - Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - Applicabilità.

Rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.133 comma 1 lett.c) c.p.a. la controversia relativa alla risoluzione per inadempimento della convenzione avente ad oggetto l'autorizzazione ad installare transenne pubblicitarie negli incroci viari, dovendosi qualificare come una c.d. "concessione – contratto", poiché allo strumento convenzionale è sotteso un provvedimento amministrativo di natura concessoria, avente ad oggetto l'attribuzione al concessionario del diritto di locare a terzi gli spazi medesimi a fini pubblicitari, ricavando in tal modo la remunerazione dell'attività imprenditoriale svolta.

In virtù del richiamo operato dall'art.11 comma 2 L.241/90 è annoverabile tra i principi in materia di obbligazioni civili e contratti l'istituto della risoluzione contrattuale in seguito a diffida ad adempiere disciplinato dall'art. 1454 CC, a tenore del quale il creditore può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente lo stesso, il contratto si intenderà senz'altro risolto (comma I), con conseguente produzione dell'effetto risolutivo in ragione del decorso del termine senza che il contratto sia stato adempiuto (comma III).

58. Sentenza 2 luglio 2018 n. 402 – Est. Caudullo

Atti amministrativi adottati da Comune capofila – Carenza di legittimazione passiva degli altri Comuni – Sussiste a determinate condizioni.

Procedimento amministrativo – Obbligo concludere il procedimento per l'affidamento in project financing della concessione di progettazione e costruzione di opere pubbliche tramite la stipulazione del contratto - Silenzio inadempimento - Illegittimità – Sussiste nonostante sequestro penale.

Nei casi in cui vi sia un'unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l'amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l'instaurazione del giudizio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui l'atto finale sia imputabile a più amministrazioni (ad esempio per gli atti di concerto e per gli accordi di programma) in cui, la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.

L'aggiudicatario di un'opera pubblica allorché la stipula del contratto non avvenga entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs n. 163/2006 (applicabile alla vicenda de qua - espletata sotto la vigenza del d.lgs n. 163/2006 - in virtù del rinvio contenuto nell'art. 152 dello stesso decreto legislativo), se non intende sciogliersi da ogni vincolo, può esperire, essendo titolare di una posizione di interesse legittimo, l'azione avverso il silenzio, ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. al fine di

ottenere la declaratoria dell'obbligo della stazione appaltante di provvedere (rectius di concludere il procedimento).

59. Sentenza 31 luglio 2018 n. 468 – Est. Testini

Concessione acque minerali e termali – Scadenza termine concessione - Facoltà e non obbligo della P.A. di ricorrere a nuova gara - Sussiste.

Concessione acque minerali e termali – Indennizzo per opere realizzate dal gestore uscente e acquisite al patrimonio comunale – Giurisdizione G.O. – Sussiste.

La scelta del modello di gestione dell'azienda termale, annoverabile tra i servizi pubblici a carattere economico – a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto concessivo – non può che essere rimessa alla ponderata valutazione del soggetto concessionario, nel caso di specie l'Amministrazione Comunale, che, in qualità di titolare della concessione di sfruttamento della sorgente termale rilasciata in suo favore dalla Regione e di proprietario della struttura termale ed alberghiera a servizio della quale la concessione è stata rilasciata (cd. concessione di bene attrezzato), ha la facoltà di gestire la ridetta concessione mineraria in proprio o tramite società in house o attraverso conferimento ad operatori economici esterni in un piano di integrale equiordinazione nella scelta delle modalità di svolgimento del servizio (nel caso di specie è stata ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune all'istanza del gestore uscente di rinnovo della concessione e, in via subordinata, di proroga cd. tecnica nelle more dello svolgimento di una pretesa gara pubblica).

Ai sensi dell'art. 133, I comma, lett. c), va devoluta alla giurisdizione del G.O. la controversia relativa al diritto all'indennizzo per le opere realizzate dal concessionario sull'area oggetto di concessione ed acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 936 c.c.

60. Sentenza 29 settembre 2018 n. 583 – Est. De Col

Domanda di emersione del lavoro irregolare – Rigetto basato sull'esistenza della denuncia presentata dal datore di lavoro - Condizioni per la dichiarazione di legittimità.

E' da ritenersi legittimo il rigetto della richiesta di emersione del lavoro irregolare imperniato sulla sola esistenza di una denuncia presentata dal datore di lavoro rivolta a disconoscere tanto l'esistenza di un pregresso rapporto lavorativo quanto la volontà di regolarizzare qualsivoglia situazione in essere in quanto integra da solo un elemento sufficiente a dimostrare la mancanza del presupposto volontaristico, indispensabile per la definizione della relativa procedura.

61. Sentenza 23 ottobre 2018 n. 634 - Est. De Col

Decadenza assegnazione alloggio popolare ex art. 10 comma 1 L. r. n. 32/96, modificata dall'art. 1 L. r. n. 19/08 - Giurisdizione del G.O. - Sussiste.

Rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio popolare; tanto in considerazione del fatto che i relativi atti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato ma si configurano come nel caso concreto come

atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario (o dell'occupante l'alloggio) di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro, sulla base dei requisiti di legge.

Va dichiarato pertanto il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso in cui la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio popolare è determinata non già in seguito ad un'asserita e rinnovata valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì in seguito all'avvenuto accertamento della carenza di un requisito previsto dalla legge ai fini del diritto alla conservazione dell'alloggio ovvero la non titolarità di altro cespite immobiliare adeguato alle esigenze abitative.

62. Sentenza 13 novembre 2018 n. 659 - Est. Traina

Diniego di nulla osta al rilascio della patente di guida - Giurisdizione del G.A. - Sussiste.

Revoca patente di guida ex art. 120 comma 3 D. Lgs. n. 285/92 a causa di misure di prevenzione - Decorso del termine triennale - Necessità di riabilitazione – Non sussiste.

Ai sensi dell'art.7 del c.p.a. che ha devoluto alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio del potere amministrativo, senza attribuire rilevanza alla distinzione tra i provvedimenti discrezionali e quelli vincolati, in coerenza con le statuizioni delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 deve ritenersi attratta alla cognizione del G.A. la controversia relativa al diniego di nulla osta al rilascio della patente di guida ex art.120 del Codice della Strada, dovendosi attribuire consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo alla pretesa azionata dal ricorrente.

In caso di revoca del titolo di guida in ragione dell'applicazione di misure di prevenzione, l'unica condizione per il conseguimento del nulla osta al rilascio di un nuovo titolo è rappresentata dal decorso del termine triennale decorrente dalla data di cessazione della misura, come richiesto dal comma 3 del citato art. 120 del C.d.S., mentre non è in tale fattispecie necessario l'ottenimento della riabilitazione, prevista dalla norma quale condizione sine qua non esclusivamente qualora il richiedente sia stato condannato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al DPR 309/1990.

63. Sentenza 17 dicembre 2018 n. 758 - Est. Traina

Silenzio – inadempimento - Richiesta di permesso di costruire - Obbligo della P.A. di provvedere - Sussiste tranne in casi di manifesta pretestuosità.

Mancato deposito del progetto o della documentazione antisismica - Ipotesi di silenzio –assenso - Esclusione.

L'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 7 agosto 1990, nella versione attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l'obbligo della PA di provvedere - seppur con motivazione in "forma semplificata" con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nei casi in cui l'istanza sia inaccoglibile per la “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi

fosse del tutto inutile provvedere. La normativa vigente non consente, pertanto, all'Amministrazione destinataria di una istanza da parte del privato – ancorché inammissibile o infondata, e con il solo limite della pretestuosità, nel caso di specie evidentemente non configurabile - di non pronunciarsi sulla stessa.

Il mancato deposito del progetto edilizio presso l'ufficio competente (ex genio Civile), così come l'omessa acquisizione del nulla osta dello stesso per l'effettuazione di lavori in zona sottoposta a rischio sismico, costituiscono, se mai, presupposti per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire, ma certamente non consentono al Comune di omettere di pronunciarsi, nei termini stabiliti dalla normativa sopra indicata, sulla domanda nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diretta a censurare la violazione dell'obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso.

9) PROCESSO AMMINISTRATIVO

64. Sentenza 27 febbraio 2018 n. 77 - Est. Testini

Penalità di mora nel giudizio di ottemperanza – Applicazione - Condizioni.

Discrezionalità del Giudice dell'ottemperanza nella determinazione dei presupposti della penalità di mora.

Rilevanza della qualità pubblica del debitore ai fini dell'esclusione dell'astreinte in ottemperanza - Ricorre.

L'art.114 comma 4 lett. e) c.p.c. preclude anche dopo le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 l'applicazione delle cd. astreintes ove sia dimostrata l'esistenza di "ulteriori ragioni ostative", ovvero la "manifesta iniquità" la quale non ricorre quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, il giudice dell'ottemperanza, dapprima, verifica la concreta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura (e dunque lo scrutinio in ordine all'eventuale ricorrere di circostanze atteggiatesi quali fondamento della "manifesta iniquità", ovvero altrimenti "ostative", ai sensi della prima parte della lett. e); e, solo successivamente procede alla graduazione dell'importo che, se superiore ai limiti fissati dalla novella, deve essere adeguatamente motivata a pena di illegittimità.

In presenza di giudizi aventi ad oggetto il pagamento, a carico dello Stato, di somme di denaro a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in ragione della notoria condizione di crisi finanziaria della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico, giustifica in concreto la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte.

65. Sentenza 10 aprile 2018 n. 172 - Est. Traina

Giudizio di ottemperanza – Astreinte ex art. 114 comma 4 lett. e) – Ragioni ostative – Natura di soggetto pubblico del debitore – Sussistono.

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura sanzionatoria dell'astreinte e della sua graduazione in concreto, incontra il limite negativo della manifesta iniquità, oggi

normativamente individuato in misura corrispondente agli interessi legali che si rinviene esemplificamente nel caso di non risalente formazione del titolo azionato rispetto alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, nella circostanza che il giudizio sia stato promosso in prossimità del decorso del termine di 120 giorni prescritto per legge per l'adempimento e da ultimo nelle peculiari condizioni del debitore pubblico.

66. Sentenza 2 maggio 2018 n. 231 – Est. Criscenti

Giudizio di ottemperanza - Sentenza pubblicata in epoca successiva alla dichiarazione dello stato di dissesto del Comune – Ammissibilità - Condizioni.

Nell'ipotesi di crediti derivanti da sentenze pubblicate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale, o più esattamente al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'art. 5, comma 2, D.L. 29/03/2004, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140, dettato in funzione di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, va inteso nel senso che la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sussiste con riguardo a tutti i fatti ed atti di gestione verificatisi ante dissesto, col chiaro fine di isolare i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale tesa al risanamento dell'ente ed alla reale eliminazione dell'indebitamento pregresso.

Purtuttavia, l'art. 5 trova applicazione sempre che dietro il debito sia rinvenibile, sul piano fattuale oltre che contabile, un'operazione di gestione in senso stretto con esclusione dei debiti sganciati dall'attività gestoria dell'ente e come tali privi di impegno contabile. Ne deriva che, non potendo essere inserito nella massa passiva il credito risarcitorio ex delicto riconosciuto con una sentenza successiva allo stato di dissesto, che nulla ha a che vedere con l'attività propriamente gestionale dell'ente, è ammissibile l'azione esecutiva intrapresa nelle forme previste dal giudizio di ottemperanza.

67. Sentenza 2 agosto 2018 n. 483 – Est. De Col

Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate - Ordinanza di "incompetenza" – Termine di riassunzione davanti alla sezione staccata – Perentorietà – Sussiste.

Ai fini della riassunzione del ricorso davanti alla Sezione staccata effettuata a seguito dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale Amministrativo avente sede nel capoluogo si applica comunque la regola per cui il termine di trenta giorni per la riassunzione, stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a. ed espressamente ivi definito perentorio, si intende riferito, quanto al dies ad quem, non alla notificazione, ma al deposito dell'atto di riassunzione (nel caso di specie, è stato dichiarato estinto il giudizio in riassunzione notificato entro i trenta giorni dalla conoscenza dell'ordinanza ex art.47 co.2 c.p.a. ma depositato successivamente a detto termine).

68. Sentenza 2 ottobre 2018 n. 589 – Est. Caudullo

Rinuncia alla domanda cautelare - Possibilità di decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – Sussiste.

La rinuncia all'istanza cautelare, presenti o meno le parti costituite, non rappresenta una causa ostativa alla definizione del giudizio con sentenza immediata e, pertanto, non preclude la definizione del giudizio con tale tecnica decisoria, poiché la possibilità che il G.A. chiuda il processo con sentenza immediata presuppone, a ben vedere, solo la proposizione dell'istanza cautelare, ma non anche la permanenza dell'interesse della parte (o delle parti) alla decisione di tale domanda.

69. Sentenza 12 novembre 2018 n. 653 - Est. Scianna

Reclamo avverso diniego ammissione al gratuito patrocinio art. 79 comma 3 D.P.R. n. 115/02 - Parametro di riferimento per la valutazione dell'istanza di ammissione – Dichiarazione redditi anno precedente - Accoglimento.

Il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza (per tutte Cassazione civile sez. II 21/02/2017 n. 4429). Nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, il Legislatore introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, va accolto il reclamo fondato sulla necessità di avere riguardo alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente all'istanza indipendentemente dalla pendenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso (vedasi anche Cassazione penale sez. IV n. 46382 del 14.10.2014).

70. Sentenza 26 novembre 2018 n. 702 - Est. De Col

Notificazione eseguita ad indirizzo PEC dell'Amministrazione non presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ex art. 14 del D.P.C.M. n. 40/2016 - Rinnovazione della notifica - Termine decadenziale – Esclusione - Inammissibilità.

Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può più utilizzarsi qualunque indirizzo pec (nella specie quello estratto dal registro IPA) ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di iscrizione la notificazione del ricorso può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.

Stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, il vizio della notifica si profila rilevante e, trattandosi di giudizio per il quale è previsto un termine decadenziale, non può essere sanato mediante la rinnovazione della notifica, conseguendone l'inammissibilità del ricorso.

71. Sentenza 12 dicembre 2018 n. 735 - Est. Scianna

Giudizio di ottemperanza - Ordinanza ex art. 423 c.p.c. - Natura revocabile – Ammissibilità -Esclusione.

E' da ritenersi inammissibile per violazione dell'art.112 comma 2 lett. c) del c.p.a., il ricorso proposto per l'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. in quanto, essendo un atto revocabile dallo stesso Giudice che l'ha emessa in via sommaria, esclude la sussistenza del giudicato, presupposto imprescindibile del ricorso per l'ottemperanza delle sentenze e dei provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

10) PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSI PUBBLICI

72. Sentenza 6 marzo 2018 n. 109 - Est. Testini

Trasferimento per incompatibilità ambientale – Natura e presupposti - Sindacato giurisdizionale di tipo c.d. estrinseco - Sussiste.

Il trasferimento per incompatibilità degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55 del D.P.R. 335/1982, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti, conseguendo ad una valutazione di situazioni di incompatibilità che possono scongiurare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, che vanno rapportate proprio al tipo di attività particolarmente delicata, svolta dal dipendente.

La misura del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare (la quale può, comunque, essere adottata all'esito del relativo procedimento, come nella vicenda in esame), bensì ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio della Polizia di Stato che possono essere pregiudicati da atteggiamenti dei singoli, noti ai colleghi e ai superiori, e che ridondano sulla collettività, che si aspetta dalle forze di polizia comportamenti adeguati alle specifiche funzioni loro affidate

Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell'errore e del travisamento degli elementi di fatto considerati nell'esercizio del potere di inchiesta, quali si evincono dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere.

73. Sentenza 15 maggio 2018 n. 264 – Est. Traina

Personale dipendente delle Forze Armate - Collocamento in aspettativa per infermità da causa di servizio - Divieto di monetizzazione di ferie non godute ex art. 5 comma 8 D. L. n. 95/12 -Insussistenza.

Alla stregua di un'interpretazione comunitariamente e costituzionalmente orientata (sentenza della Corte di Giustizia, Sezione X, del 20.7.2016 (causa C. 341/15); Corte Cost.sent.n.95/16) deve ritenersi che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo.

L'art. 5 comma 8 del D.L.95/12i non impedisce l'applicazione dei trattamenti economici quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore (nella specie il dipendente era stato collocato in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio)

74. Sentenza 15 maggio 2018 n. 282 – Est. Traina

Procedure di selezione del personale dipendente di società in house - Giurisdizione del G.A. - Esclusione.

In linea con l'indirizzo nomofilattico della Corte regolatrice della giurisdizione va ribadito che il principio secondo cui le società in house, pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa, secondo quanto statuito da Cass. SS.UU. 25 novembre 2013, n. 26283) sono pur sempre delle società di diritto privato, con la conseguenza che, costituendo l'attività dalle stesse posta in essere per provvedere all'assunzione del proprio personale espressione della loro generale capacità privatistica, le relative controversie sono devolute al giudice ordinario.

Tale indirizzo è stato positivizzato dall'art. 19 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175, il quale mostra "l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. art. 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civile e quelle del diritto privato".

75. Sentenza 5 giugno 2018 n. 308 – Est. Fontana

Concorso pubblico - Illegittima esclusione dalle prove orali seguita da ritardata assunzione a tempo determinato - Risarcimento del danno per perdita di pregressa retribuzione economica – Prova - Limiti.

Nell'ipotesi di esclusione dalle prove orali di un concorso dichiarata illegittima dalla sentenza del giudice amministrativo il cui effetto conformativo sia l'espletamento con successo delle prove stesse e il conseguente accesso all'impiego pubblico, la domanda di risarcimento danni corrispondente all'integrale reintegrazione economica non spetta per il periodo in cui concretamente l'interessato non ha impiegato le proprie energie lavorative a favore dell'Amministrazione, energie che invece sono state rivolte alla cura di altri interessi.

Ne consegue che il danno patito non può essere fatto coincidere integralmente con l'importo delle retribuzioni, come richiesto dalla ricorrente, ma tale importo va equitativamente decurtato, nella misura del 50%, in considerazione del dato incontestabile della mancata prestazione lavorativa.

76. Sentenza 31 luglio 2018 n. 479 – Est. Traina

Riconoscimento equo indennizzo da causa di servizio – Parere Comitato di Verifica - Valenza endoprocedimentale – Esclusione – Legittimazione passiva Ministero Economia e Finanze -Sussiste.

Annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio - Determinazione equo indennizzo – Rimessione affare alla P.A. - Necessità.

Il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante per l'amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento, così che non può ritenersi estraneo al giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale l'organo consultivo è istituito (la sentenza dà lealmente atto dell'esistenza di un opposto orientamento secondo cui parere rassegnato dal Comitato di Verifica in subiecta materia riflette la valenza tipica di un mero atto

endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio).

Nel caso di annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio, la spettanza dell'equo indennizzo invocato dalla ricorrente in relazione alla lesione dell'integrità fisica, in quanto strettamente consequenziale all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, costituirà oggetto di apposita valutazione e determinazione nell'ambito dell'attività procedimentale successiva all'accoglimento della domanda annullatoria disposto con la sentenza, cui la stessa attività dovrà conformarsi.

77. Sentenza 11 settembre 2018 n. 531 – Est. Scianna

Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Svolgimento da parte di sostituto commissario anche di mansioni proprie di altre qualifiche - Non può giovare ai fini del riconoscimento delle differenze retributive – Fattispecie.

Lo svolgimento da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o d'inquadramento non rileva, quando il rapporto sia di diritto pubblico, ai fini sia giuridici che economici. Nella specie, non può dunque che ribadirsi l'inapplicabilità al personale della Polizia di Stato dell'art. 52, comma 4, d.lg. n. 165/2001, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica (fattispecie inerente sostituto commissario che aveva svolto mansioni superiori per ben 17 anni, sempre a seguito di specifici provvedimenti dei superiori, circostanza pacificamente ammessa dall'amministrazione).

78. Sentenza 30 ottobre 2018 n. 641 - Est. Traina

Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense - Obbligo della Commissione giudicatrice di annotare il giudizio a margine degli elaborati scritti - Applicazione differita dell'art. 46 comma 5 L. n. 247/12 - Sussiste.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense - Giudizio di non ammissione alla prova orale - Sufficienza del voto numerico - Legittimità.

La disposizione di cui all'art. 46 comma 5 della Legge 247/2012, secondo cui "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", invocata dalla ricorrente a supporto della doglianza, non è ancora entrata in vigore in ragione della disciplina transitoria disposta dall'art. 49 della stessa legge, più volte prorogata nel tempo e non affetta da palese irragionevolezza (da ultimo dall'articolo 2, comma 3 quater, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 il quale ha disposto che "Per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti").

Nella vigenza dell'art. 49 della legge n. 247 del 2012 -come già stabilito anche dall'Adunanza Plenaria n.7/17 - i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono

all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

11) SANITA' - ISTRUZIONE

79. Sentenza 17 maggio 2018 n. 284 - Est. Testini

Accreditamento istituzionale – Art. 8-quater, D. lgs. n. 502/1992 – Requisiti utili all'accREDITamento – Requisiti utili al rinnovo dell'accREDITamento – Pianificazione delle attività imputabili alle strutture sanitarie – Contenimento della spesa pubblica – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione.

Ai fini del rilascio ovvero del diniego dell'accREDITamento delle strutture private (ovvero del loro rinnovo), la lettura delle articolate previsioni di cui all'art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 consente di sostenere che l'amministrazione competente è chiamata, in sostanza, a contemplare due distinti fattori, concernenti, da un lato, la programmazione del servizio, che deve avvenire su basi periodiche, dall'altro, la domanda del servizio sanitario, da accertare concretamente e in modo periodico, con riferimento sia alla sua effettiva ed attuale dimensione sia in relazione ai prevedibili flussi futuri; «ciò in funzione sia della corretta pianificazione dell'attività delle strutture sanitarie, che del contenimento della spesa e della qualità del servizio» (sul punto, cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 30 aprile 2009, n. 302). Da ciò ne consegue, altresì, l'illegittimità del provvedimento di diniego, rilasciato in carenza di un'ideale istruttoria e in ragione di una dichiarata – ma non dimostrata – adeguatezza del livello di offerta sanitaria garantito.

80. Sentenza 31 luglio 2018 n. 477 – Est. Caudullo

Piano di razionalizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – Trasferimento della sede legale di istituto scolastico – Legittimazione a ricorrere dell'Ente Locale – Sussiste.

Individuazione sede legale di istituto scolastico – Competenza Dirigente scolastico - Esclusione.

Il Comune agisce in giudizio quale soggetto che partecipa per legge alla predisposizione dell'offerta formativa locale, nonché, più in generale, quale ente esponenziale della collettività. Non può, dunque, dubitarsi che sia titolare di legittimazione attiva, in quanto soggetto preposto alla tutela degli interessi della comunità e, nello specifico, alla salvaguardia della qualità del servizio scolastico su base territoriale. Deve quindi essere riconosciuto alle amministrazioni comunali la legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'Istituto scolastico contro atti che incidono sulla organizzazione dello stesso come anche il mero trasferimento della sede legale dell'istituto che incide direttamente sulla qualità dei servizi goduti dalla collettività locale, quanto meno sotto il profilo della accessibilità.

La competenza del dirigente scolastico in materia di “articolazione territoriale della scuola” è esercitata, così come statuito dal combinato disposto dell'articolo 14, comma 5, del DPR n.275/99 e articolo 4, comma 2, del DPR 233/98, attraverso la proposta da

esso formulata all'ente locale che rimane competente all'adozione del provvedimento finale

81. Sentenza 10 settembre 2018 n. 526 – Est. Scianna

Istruzione pubblica - Possibilità di accorpamento di istituti - Limite di alunni per istituto al di sotto del quale scatta un obbligo di chiusura automatica ed immediata - Non sussiste – Fattispecie.

Gli artt. 16 e 17 d.P.R. n. 81/2009 e le linee guida in materia di dimensionamento scolastico, non prevedono un limite minimo di alunni per istituto, al di sotto del quale scatta un obbligo di chiusura automatica ed immediata; pertanto legittimamente, in ragione della modesta consistenza numerica degli iscritti all'istituto, viene unicamente decisa la fine della sua autonomia e l'accorpamento con altro istituto.

82. Sentenza 28 dicembre 2018 n. 781 - Est. Scianna

Decadenza dalla gestione ereditaria e revoca autorizzazione alla titolarità della sede farmaceutica art. 7 della L. n. 362/91 per decorrenza del termine decennale in mancanza di soci o aventi causa - Illegittimità nel caso di attribuzione della farmacia ad un trustee - Va dichiarata.

Trasferimento della proprietà di farmacia in gestione provvisoria ex art. 7 L. n. 362/91 attraverso istituzione di un trust – Divieto - Sussiste.

A tenore dell'art. 7, 11° comma, della legge n. 362/1991, in relazione all'art. 113 r.d. n. 1265/1934, che dispone "decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4" deve interpretarsi nel senso che la decadenza dalla gestione ereditaria di una farmacia si correla non al mero decorso del termine decennale, né all'ulteriore circostanza che l'erede non abbia acquisito i requisiti soggettivi per la titolarità ovvero, alternativamente, non abbia trasferito a terzi l'azienda del de cuius (o la partecipazione societaria), ma, esclusivamente, all'insussistenza, alla scadenza del termine di legge, di un avente causa farmacista in possesso dei predetti requisiti soggettivi che possa, quindi, continuare la gestione della sede farmaceutica che, nel caso di specie, è stato validamente individuato in un trustee.

Lo strumento del trust, integrando un esempio di "patrimonio segregato" insensibile alle vicende debitorie del disponente e del trustee non può costituire un valido strumento per trasferire la proprietà della farmacia in gestione provvisoria, non essendo idoneo a garantire l'esercizio autorizzato della farmacia giuridicamente indissociabile dalla titolarità dell'azienda farmaceutica che è l'interesse pubblico presidiato dalla norma regolatrice della materia.

12) SICUREZZA PUBBLICA – ARMI – DASPO

83. Sentenza 5 giugno 2018 n. 315 – Est. Fontana

Diniego rinnovo porto d'armi - Accesso agli atti - Rifiuto ex art. 3 comma 1 D.M. Interno n. 415 del 10 maggio 1994 – Illegittimità - Sussiste.

La norma di cui all'art. 3, I comma, del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio

1994 n. 415 deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla l. n. 241/1990 relativamente alle insopprimibili esigenze di difesa dell'interessato.

E' pertanto illegittimo il diniego di accesso agli atti del procedimento sfociato nel rigetto dell'istanza di rinnovo del porto d'armi motivata attraverso il generico richiamo al menzionato decreto, ben potendo le esigenze dell'interessato essere adeguatamente preservate ricorrendo ad accorgimenti divulgativi assunti dall'Ufficio competente e tali da escludere o "mascherare" ogni indicazione contenuta nell'informativa diversa dalla identificazione dei soggetti controindicati frequentati dal ricorrente e contenente valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

84. Sentenza 29 settembre 2018 n. 587 – Est. Scianna

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – Oggetto - Indicazione generica dei luoghi esterni a quelli in cui si svolgono le competizioni sportive – Illegittimità - Sussistenza.

E' illegittimo e va annullato per indeterminatezza del contenuto inibitorio il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita ad indicare genericamente i luoghi interdetti all'esterno degli impianti dove si svolgono le manifestazioni sportive di cui si comanda il divieto di accesso.

La lettera dell'art. 6 comma 1 della L. n.401/1989 impone la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, discendendo la ratio della specificazione dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione e dalla necessità di rendere obiettivamente esigibile il divieto per la non difficoltà di individuare le aree di volta in volta interessate dalla misura interdittiva

85. Sentenza 17 dicembre 2018 n. 752 - Est. Scianna

Stranieri - Ordine di espulsione per motivi di ordine pubblico – Presupposti - Motivazione.

Espulsione di cittadina comunitaria per l'esercizio dell'attività di meretricio - Illegittimità – Sussiste.

L'espulsione dello straniero cittadino comunitario per «motivi afferenti l'ordine pubblico» è subordinata alla prova di azioni specifiche le quali, effettivamente, siano idonee a configurare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e che, nel novero di queste minacce, non sembra possa farsi rientrare la prostituzione, se esercitata con modalità tali da non integrare fattispecie di reato.

È illegittima l'espulsione di una cittadina comunitaria fondata sull'esclusivo presupposto dell'esercizio dell'attività di meretricio, in quanto trattasi di condotta che, quand'anche posta in essere in orario diurno e sulla pubblica via, non costituisce reato e non è, di per sé sola, idonea ad arrecare pericolo alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico.

3. Dati statistici

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.										
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2014	2014 %	2015	2015 %	2016	2016 %	2017	2017 %	2018	2018 %
Lazio	17.742	28,01%	16.715	27,08%	16.620	30,46%	14.305	29,46%	16.263	34,34%
Piemonte	1.544	2,44%	1.454	2,36%	1.325	2,43%	1.245	2,56%	1.129	2,38%
Valle d'Aosta	77	0,12%	65	0,11%	67	0,12%	59	0,12%	50	0,11%
Lombardia	5.349	8,44%	5.560	9,01%	4.586	8,40%	4.270	8,79%	4.088	8,63%
Trento	505	0,80%	471	0,76%	340	0,62%	256	0,53%	288	0,61%
Bolzano	427	0,67%	305	0,49%	336	0,62%	294	0,61%	289	0,61%
Veneto	1.817	2,87%	1.835	2,97%	1.611	2,95%	1.507	3,10%	1.486	3,14%
Friuli V. G.	478	0,75%	503	0,81%	501	0,92%	396	0,82%	396	0,84%
Liguria	1.384	2,18%	1.148	1,86%	1.040	1,91%	932	1,92%	875	1,85%
Emilia Romagna	1.200	1,89%	1.518	2,46%	1.378	2,53%	1.321	2,72%	1.320	2,79%
Toscana	2.222	3,51%	2.087	3,38%	1.779	3,26%	1.722	3,55%	1.769	3,74%
Umbria	859	1,36%	1.004	1,63%	490	0,90%	510	1,05%	650	1,37%
Marche	877	1,38%	814	1,32%	765	1,40%	671	1,38%	615	1,30%
Abruzzo	1.312	2,07%	1.059	1,72%	1.048	1,92%	972	2,00%	732	1,55%
Molise	464	0,73%	472	0,76%	432	0,79%	535	1,10%	482	1,02%
Campania	9.600	15,16%	9.546	15,47%	8.265	15,15%	7.094	14,61%	7.251	15,31%
Puglia	4.794	7,57%	4.915	7,96%	3.487	6,39%	3.006	6,19%	1.509	3,19%
Basilicata	935	1,48%	1.082	1,75%	625	1,15%	617	1,27%	582	1,23%
Calabria	3.013	4,76%	3.273	5,30%	2.605	4,77%	2.404	4,95%	1.738	3,67%
Sicilia	7.409	11,70%	6.877	11,14%	6.198	11,36%	5.382	11,08%	4.802	10,14%
Sardegna	1.335	2,11%	1.020	1,65%	1.067	1,96%	1.057	2,18%	1.040	2,20%
TOTALI	63.343	100%	61.723	100%	54.565	100%	48.555	100%	47.354	100%



T.A.R. RC - Attività 2009 - 2018 per classificazione (secondo i codici ISTAT)										
Classificazione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accesso ai documenti	72	45	34	34	31	27	67	72	34	28
Agricoltura e foreste	8	17	4	6	10	1	0	0	3	0
Ambiente	12	9	5	2	1	4	1	0	2	4
Antichità e belle arti	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	62	67	54	53	38	40	44	32	24	24
Autorità indipendenti	0	4	0	2	1	0	0	2	6	1
Autorizzazioni e concessioni	21	19	30	37	41	38	51	49	49	43
Caccia e pesca	17	22	12	16	12	1	2	1	2	1
Carabinieri	4	5	3	7	5	3	5	1	0	0
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	3	3	3	1	0	0	0	0	1	0
Cittadinanza	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Commercio, artigianato	17	8	17	7	10	8	2	4	0	0
Comune e provincia	11	2	10	19	53	42	42	35	18	13
Demanio statale e regionale	10	23	14	7	7	6	1	1	5	0
Edilizia ed urbanistica	107	143	122	129	129	94	176	111	89	130
Elezioni	1	5	3	3	2	3	3	1	2	2
Enti pubblici in generale	6	4	1	1	5	2	10	0	3	1
Esecuzione del giudicato	33	68	94	123	154	328	419	335	320	214
Espropriazione per pubblica utilità	32	26	22	23	12	9	9	6	4	4
Farmacia	0	2	1	4	2	0	0	2	0	4
Forze armate	3	0	2	1	3	3	1	0	2	1
Industria	2	1	2	2	2	0	0	1	0	0
Inquinamento	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Istruzione	25	23	15	18	13	6	6	7	10	2
Leva militare	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Magistrati	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0
Non classificabili	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	4	0	3	0	2	0	1	4	2	4
Polizia di stato	59	21	17	9	11	9	3	0	1	4
Professioni e mestieri	38	30	30	19	13	16	17	8	9	10
Pubblico impiego	110	111	62	80	92	61	33	60	41	39
Regione	1	3	2	4	7	9	8	4	1	3
Regolamento di competenza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Servizi pubblici	11	8	8	9	4	6	8	5	2	4
Servizio sanitario	55	27	10	11	11	5	8	2	3	3
Sicurezza pubblica	47	66	69	94	67	86	92	93	118	88
Stranieri	16	26	87	32	19	41	37	25	25	21
Università degli studi	4	3	10	6	1	2	0	0	1	0
Vittime del dovere	0	4	2	0	5	5	0	1	1	0
Classificazione non indicata	0	0	8	0	0	0	1	77	14	4
TOTALE	795	796	758	767	767	858	1.049	940	792	653

T.A.R. Calabria – sez. staccata di Reggio Calabria	
Ricorsi depositati nel 2018	
Classificazione per principali aree tematiche	
Oggetto	Quantità
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	24
Informative interdittive antimafia	37
Armi	39
Altre autorizzazioni di pubblica sicurezza	12
Edilizia (P.R.G. - autorizzazioni - abusi)	130
Espropriazione per pubblica utilità	13
Risarcimento danni	7
Alloggi popolari (graduatorie assegnazione e contributi)	16
Enti locali (organi, statuti, deliberazioni)	13
Demanio	6
Sanità pubblica	7
Istruzione pubblica	3
Pubblico impiego (concorsi)	27
Pubblico impiego (altro)	13
Contributi e finanziamenti	3
Esami avvocato	8
Stranieri	21
Silenzio	19
Esecuzione del giudicato	208
Accesso agli atti	31
Servizi pubblici	8
Altro	8
TOTALE	653

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2013	767	135	181	304	486	73	1.175	8	1.742
2014	858	15	126	291	631	87	372	13	1.103
2015	1.049	3	99	319	882	227	206	5	1.320
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945

Confronto attività giurisdizionale 2017 - 2018




Dettaglio attività giurisdizionale 2018

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2018

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2002	27.780	8
2002	1.794	0
2003	2.551	0
2004	1.994	0
2005	1.290	0
2006	1.286	0
2007	1.315	2
2008	1.446	10
2009	786	9
2010	799	144
2011	758	96
2012	767	92
2013	767	154
2014	858	141
2015	1.049	226
2016	940	201
2017	792	262
2018	653	430
TOTALI	47.625	1.775


Distribuzione ricorsi pendenti



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2012	5.208	-----	-----
Pendenti al 31/12/2013	4.181	- 1.027	- 17,18 %
Pendenti al 31/12/2014	4.019	- 162	- 4,03 %
Pendenti al 31/12/2015	3.799	- 220	- 5,47 %
Pendenti al 31/12/2016	2.665	- 1.132	- 29,85 %
Pendenti al 31/12/2017	2.152	- 515	- 19,32 %
Pendenti al 31/12/2018	1.775	- 377	- 17,52 %

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2018

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	308
I) Altri decreti decisori	17
L) Totale decreti decisori (H + I)	325
M) Decreti ingiuntivi	3
N) Decreti cautelari	33
O) Decreti presidenziali	215
P) Ordinanze presidenziali	3

Giudizi con rito camerale (Ottemperanza, Silenzio, Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2017	248
Ricorsi 2018 depositati	258
Ricorsi trattati	392
Ricorsi definiti	304
Ricorsi pendenti al 31/12/2018	202

Decreti ingiuntivi	Numero
Ricorsi introitati	3
Ricorsi esitati	3
Ricorsi accolti	1 (di cui opposti 0)
Ricorsi Respinti	2

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Camere di consiglio	21

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2018

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	47
		Sospensiva respinta	122
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		185
1.3	Istruttorie presidenziali		5
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		3
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		33
TOTALE			395

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	4
	2.1.2	Liquidazione compenso	206
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	31
	2.2.2	Incompetenza	5
	2.2.3	Irricevibilità	23
	2.2.4	Inammissibilità	95
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	58
	2.2.6	Improcedibilità	54
	2.2.7	Rinuncia al giudizio	1
	2.2.8	Perenzione	308
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	2
	2.2.12	Estinzione	3
	2.2.14	Decreti decisori	325
TOTALE			1.115
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	244
	3.2	Rigetto	183
TOTALE			427
TOTALE (2+3)			1.542

Personale di magistratura in servizio dall'1/01/2018 al 28/02/2018

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Filippo Maria Tropiano*	<i>Primo Referendario</i>
Angela Fontana**	<i>Primo Referendario</i>
Donatella Testini	<i>Referendario</i>

* Applicato al T.A.R. Lazio, ROMA, per n. 1 udienza mensile.

** Collocata in aspettativa dal 28/12/2017 al 26/01/2018.

Personale di magistratura in servizio dall'1/03/2018 al 31/05/2018

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Filippo Maria Tropiano ¹	<i>Primo Referendario</i>
Angela Fontana ²	<i>Primo Referendario</i>
Donatella Testini ³	<i>Referendario</i>
Raffaella Sara Russo ⁴	<i>Referendario</i>
Agata Gabriella Caudullo ⁵	<i>Referendario</i>
Andrea De Col ⁶	<i>Referendario</i>
Emanuela Traina ⁷	<i>Referendario</i>

¹ Applicato al T.A.R. Lazio, Roma, per n. 1 udienza mensile fino al 30/04/2018, trasferito al T.A.R. Lazio, Roma, dal 30/04/2018.

² Traferita al TAR Campania - Sezione staccata di Salerno - dal 30/04/2018.

³ Traferita al TAR Puglia, Bari, dal 30/04/2018.

⁴ In servizio dall'1/03/2018 - Magistrato di nuova nomina, a carico ridotto per tutto il trimestre ai sensi dell'art. 5 della delibera C.P.G.A. del 13 gennaio 2013 - Trasferita al T.A.R. Sicilia Sezione staccata di Catania dall'01/06/2018.

⁵ In servizio dall'1/03/2018 - Magistrato di nuova nomina, a carico ridotto per tutto il trimestre ai sensi dell'art. 5 della delibera C.P.G.A. del 13 gennaio 2013.

⁶ In servizio dall'1/03/2018 - Magistrato di nuova nomina, a carico ridotto per tutto il trimestre ai sensi dell'art. 5 della delibera C.P.G.A. del 13 gennaio 2013.

⁷ In servizio dall'1/03/2018 - Magistrato di nuova nomina, a carico ridotto per tutto il trimestre ai sensi dell'art. 5 della delibera C.P.G.A. del 13 gennaio 2013.

Personale di magistratura in servizio dall'1/06/2018 al 31/12/2018

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Emanuela Traina ¹	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna ²	<i>Referendario</i>

¹ Assegnata temporaneamente al T.A.R. Lazio, Roma, dall'1/01/2019.

² Proveniente dal T.A.R. Sicilia-Sezione staccata di Catania-, in servizio dall'1/06/2018.

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2019

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2018

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III – F4	ruolo
Nassis Costantino	Area III – F4	ruolo
Volpe Antonio Mario	Area III – F1	ruolo
Putorti Elisabetta	Area II – F4	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II – F3	ruolo
Musarra Riccardo	Area II – F3	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II – F3	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II – F2 INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II – F2	ruolo
Pileio Antonino	Area II – F2	ruolo
Polimeni Consolato	Area II – F2	ruolo
Periti Valerio	Area II – F2	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I – F2	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I – F2	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I – F1	ruolo

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2019

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III – F4	ruolo
Nassis Costantino	Area III – F4	ruolo
Volpe Antonio Mario	Area III – F1	ruolo
Putorti Elisabetta	Area II – F4	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II – F3	ruolo
Musarra Riccardo	Area II – F3	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II – F3	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II – F2 INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II – F2	ruolo
Pileio Antonino	Area II – F2	ruolo
Polimeni Consolato	Area II – F2	ruolo
Periti Valerio	Area II – F2	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I – F2	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I – F2	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I – F1	ruolo